

IL CASO ETERNIT. UN NUOVO PARADIGMA DI RESPONSABILITÀ PENALE PER ESPOSIZIONE A SOSTANZE TOSSICHE? (*)

di Donato Castronuovo

(professore associato di diritto penale nell'Università di Modena e Reggio Emilia)

SOMMARIO: 1. Produzione industriale di manufatti in amianto e conseguenze offensive: il paradigma “classico” (il delitto di evento dannoso) e le sue difficoltà. – 2. ‘Malapolvere’: la vicenda processuale e il suo (amaro) epilogo in Cassazione. - 2.1. Le imputazioni. - 2.2. La sentenza del Tribunale. – 2.3. La sentenza della Corte d’appello. 2.4. La sentenza della Cassazione. – 3. Riflessioni critiche: la tutela della salute e dell’ambiente e i limiti ermeneutici della fattispecie penale. - 3.1. La clausola generale del “disastro innominato”... - 3.2. ...alla luce delle finalità di tutela e della struttura dei delitti di comune pericolo mediante violenza. – 3.3. Il “diritto vivente” tra vincoli nazionali (e sovranazionali) di legalità e colpevolezza.

1. Tra le numerose e drammatiche vicende processuali in tema di amianto, il caso Eternit è certamente il più noto.

La notorietà della vicenda, anche a causa dell’attenzione mediatica che l’ha riguardata, si spiega in gran parte per le dimensioni delle conseguenze catastrofiche per la salute e per l’ambiente.

L’enormità del “disastro” contestato ai due imputati è riconducibile a diversi fattori, compendiabili in termini di *spazio, tempo e persone* coinvolti: *a)* lo svolgimento delle attività di produzione industriale di manufatti a base di cemento-amianto da parte del gruppo Eternit in quattro stabilimenti, dislocati in tre diverse regioni italiane: Casale Monferrato e Cavagnolo (Piemonte), Napoli-Bagnoli (Campania), Rubiera (Emilia Romagna); *b)* la durata dell’attività produttiva e quindi della continua e perdurante dispersione delle fibre di asbesto nell’ambiente di lavoro e in quello circostante, anche in epoca successiva alla cessazione della produzione: un lungo e ininterrotto arco temporale che, nell’inculpazione formulata nei confronti degli imputati, va dagli anni Cinquanta del Novecento ai nostri giorni; *c)* la “vittimizzazione di massa”: l’esposizione alle pericolose fibre minerali di migliaia di persone, tra lavoratori e cittadini residenti nelle zone limitrofe agli stabilimenti.

Il carattere davvero notevole del caso dipende altresì dalle scelte, sicuramente innovative, operate dalla pubblica accusa nella formulazione dei capi di imputazione e, quindi, nell’inquadramento giuridico che si è voluto dare ai fatti, mediante ricorso a fattispecie incriminatrici (di pericolo) contro l’incolumità pubblica, anziché ai consueti delitti (di evento dannoso) contro la vita e l’integrità fisica. Tale inedita opzione accusatoria – benché rivelatasi “perdente” nel caso Eternit, visto l’annullamento della condanna da parte della Cassazione, che ha dichiarato i reati estinti per prescrizione – ha subito trovato “epigoni processuali” che hanno imitato o riprodotto il “paradigma torinese” in casi analoghi sul piano della dinamica offensiva, ma non necessariamente su quello degli esiti in termini di determinazione del *dies a quo* per il

*) Contributo destinato alla pubblicazione in *Diritto penale dell’economia*, II, *Impresa e sicurezza*, a cura di L. Foffani e D. Castronuovo (il Mulino, Bologna 2015).

calcolo della prescrizione. Il modello inaugurato nel caso Eternit, dunque, al di là del suo amaro epilogo processuale, si impone come un paradigma non sconfessato in sede di legittimità, ed è, quindi, meritevole di attenta verifica critica¹.

Per l'esposizione ad amianto, come ad altre sostanze tossiche o ad altri fattori di rischio per la vita o la salute, il paradigma di tutela consolidato era ed è tutt'ora rappresentato dal "diritto penale dell'evento (dannoso)", quale espressione più autentica del *Kernstrafrecht*. Sul piano della prassi giudiziaria, ciò si traduce nella consueta contestazione dei "classici" delitti colposi di evento dannoso contro la persona: omicidio colposo e lesioni personali colpose².

Questo modello tradizionale di tutela ha mostrato ingenti difficoltà di tenuta a contatto con le complesse fenomenologie di danno di quella che, per brevità di discorso, possiamo denominare con la fortunata etichetta di *Risikogesellschaft*. Nella prassi giudiziaria, la gestione dei criteri di imputazione dell'evento, sul piano oggettivo e soggettivo, si rivela, nei casi più complessi, non poche volte distonica rispetto al più rigoroso rispetto degli *standard* garantistici compendiate nel principio costituzionale di personalità della responsabilità penale (art. 27 co. 1 Cost.): responsabilità per fatto proprio e colpevole.

Anzitutto, è il dogma della *condicio sine qua non* a mostrare segni, vistosi, di deformazione prasseologica³. Nelle vicende che hanno ad oggetto l'esposizione a sostanze tossiche, le difficoltà del giudizio causale – e del relativo onere probatorio – possono dipendere da ragioni *fattuali*, riguardanti modalità e tempi di esposizione delle presunte vittime; ma anche da ragioni *cognitive*, in funzione di eventuali controversie scientifiche sui meccanismi di etiopatogenesi.

Più in generale, il progresso scientifico e tecnologico ha innescato nuove tipologie di rischio per i beni primari della vita, della salute e dell'ambiente, spesso caratterizzate da trame causali complesse, multifattoriali e di lunga latenza, difficilmente assimilabili ai modelli deterministici a dinamica etiologica essenzialmente "lineare", "monofattoriale" e "immediata", noti sin dall'antichità e tutt'ora replicabili in forme sovrapponibili nell'epoca attuale⁴. Questi caratteri di complessità, tipici della ricostruzione di processi causali con effetti dannosi a carico della salute, si traducono non poche volte in controversie significative sui meccanismi dell'etiopatogenesi e, in definitiva, in una situazione di incertezza nomologica⁵. Riflessi giurisprudenziali di questa complessità sono visibili nella tendenza (propria non solo di ipotesi riconducibili al diritto penale dell'economia, ma ancor prima alla responsabilità penale del medico) a esaurire il *nesso condizionalistico* in un *nesso di rischio*, riducendo l'accertamento della causazione dell'evento al mero riscontro dell'aumento o della mancata riduzione del rischio

¹ Tra le vicende processuali epigone, o comunque ispirate al paradigma innovativo inaugurato nel caso Eternit, si pensi, per es., al caso Ilva, attualmente in fase di udienza preliminare (sul quale C. Ruga Riva, *Il caso Ilva*, in *Diritto penale dell'economia*, II, *Impresa e sicurezza*, a cura di L. Foffani e D. Castronuovo, in corso di pubblicazione); al caso del polo chimico della Montedison di Bussi (Ass. Chieti 19.12.2014); al caso della centrale termoelettrica Tirreno Power (G.i.p. T. Savona decr. 11.11.2014); al caso dello stabilimento Isochimica di Avellino (G.i.p. T. Avellino 15.6.2013); al caso, infine, della centrale termoelettrica dell'Enel di Porto Tolle (T. Rovigo 31.3.2014).

² Da ultimo, anche per i necessari riferimenti bibliografici, S. Zirulia, *Introduzione: amianto e responsabilità penale*, in *Diritto penale dell'economia*, II, *Impresa e sicurezza*, a cura di L. Foffani e D. Castronuovo, in corso di pubblicazione.

³ In dottrina, in generale, si è parlato, in senso critico, di «flessibilizzazione» e «semplificazione» delle categorie classiche del reato: per la posizione del problema, F. Stella, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano 2003, 221 ss.; per un *a fresco* compiuto, A. Gargani, *La "flessibilizzazione" giurisprudenziale delle categorie classiche del reato di fronte alle esigenze di controllo penale delle nuove fenomenologie di rischio*, in LP 2011, 397 ss., in part. 404 ss., anche per ulteriori riferimenti.

⁴ Cfr., per es., C. Piergallini, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali*, Milano 2004, *passim*.

⁵ Per l'amianto, basti pensare alle differenti ricostruzioni etiopatogenetiche offerte, rispettivamente, dalle teorie della dose-correlazione e della dose-indipendenza in ordine all'insorgenza delle neoplasie. Per tutti, con riferimenti aggiornati, S. Zirulia, *Introduzione: amianto e responsabilità penale*, cit.

medesimo; e, in definitiva, strutturando l'accertamento causale secondo modelli ricostruttivi di stampo *epidemiologico*⁶, mediante valorizzazione dell'aumento del rischio (di morbilità o mortalità) quale momento di *causalità generale* (individuazione della legge probabilistica) e mediante correlativa svalutazione della verifica della *causalità individuale* (probabilità logica)⁷.

Ma la «crisi del diritto penale di evento»⁸ non dipende soltanto dai talora irriducibili problemi riguardanti l'accertamento del nesso di causalità. In presenza di eventi offensivi legati all'esposizione a fattori di rischio per la salute, difficoltà non trascurabili si addensano attorno ad altri elementi essenziali nella struttura del reato: in particolare, i soggetti attivi e la colpa.

Nel caso dell'amianto, come nelle altre ipotesi di esposizione a fattori di rischio per la salute, l'accertamento della responsabilità penale riguarda spesso attività *ab origine* lecite che si svolgono in un contesto organizzato. Da qui, l'inevitabile confronto con taluni problemi, tipici del *diritto penale dell'impresa* (o *diritto penale delle organizzazioni complesse*), capaci di rappresentare un nervo scoperto nel complicato tentativo di assicurare una tutela efficace dei beni coinvolti, quindi una risposta punitiva efficiente, ma senza travalicare i confini di garanzia tracciati dai principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e colpevole⁹.

Il nucleo concettuale “minimo” del principio di personalità, ovvero il canone della responsabilità per fatto proprio, trova la sua traduzione, nella struttura del reato, oltre che nella ricostruzione del nesso causale, altresì nell'individuazione del “soggetto attivo” quale necessario elemento del fatto tipico. Nella costellazione di casi ai quali appartiene l'esposizione ad amianto, la difficoltà di declinare la ricostruzione del fatto tipico in conformità al principio personalistico è accresciuta, per un verso, dai lunghissimi tempi di “latenza” delle malattie, quindi dalla sfasatura temporale tra condotte di esposizione ed eventi pregiudizievoli; nonché, per altro verso, dal frequente riscontro di una pluralità sincronica e diacronica di “garanti” all'interno di una compagine organizzata¹⁰.

Infine, non sfugge a tali dinamiche di deformazione prasseologica il criterio di imputazione soggettiva. In questi stessi gruppi di casi, la colpa, in funzione della notevole distanza tra condotte ed evento morte o lesioni, tende varie volte a snaturarsi in accertamenti fondati sul

⁶ Sul punto, in dottrina, L. Masera *Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale. Gestione del dubbio e profili causali*, Milano 2007, *passim*; L. Masera, *Evidenza epidemiologica di un aumento di mortalità e responsabilità penale. Alla ricerca della qualificazione penalistica di una nuova categoria epistemologica*, in *DPC - RivTrim* 2014, 343.

⁷ L'accertamento causale strutturato secondo un “giudizio bifasico” (causalità generale e individuale) risale in giurisprudenza, come noto, a Cass. S.U. 10.7.2002, n. 30328, Franzese (sul punto, si rinvia alle riflessioni e ai riferimenti aggiornati svolti da A. Vallini, *Il caso del Petrochimico di Porto Marghera. Esposizioni a sostanze tossiche e nesso di causalità*, in *Diritto penale dell'economia*, II, *Impresa e sicurezza*, a cura di L. Foffani e D. Castronuovo, in corso di pubblicazione). La giurisprudenza successiva a Franzese, al di là dell'ossequio formale verso l'autorevole precedente, mostra esiti variabili e non sempre condivisibili: lo riconoscono in maniera critica, autorevolmente, le stesse Sezioni unite, nel recente giudizio sul caso ThyssenKrupp: Cass. S.U. 24.4.2014, Espenhahn, 91. Quale esempio di pronuncia (riguardante un caso di esposizione ad amianto) impegnata nel tracciare rigorosi protocolli criteriologici per l'accertamento del nesso di causalità, rispetto a modelli di giudizio orientati a praticare in maniera più o meno surrettizia un mero aumento del rischio, v. Cass. 17.9.2010, n. 43786, Cozzini, in *CP* 2011, 1679 ss., con nota di R. Bartoli; e in www.penale.contemporaneo.it, 11.1.2011, con nota di S. Zirulia.

⁸ A. Gargani, *La “flessibilizzazione”*, cit., 2011, 397 ss.

⁹ Sulla «delicata problematica della selettiva individuazione dei garanti nell'ambito delle organizzazioni complesse» – questione che, assieme a quella (principale) della linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, ha determinato l'assegnazione del ricorso alle Sezioni unite nel già menzionato caso ThyssenKrupp – si veda Cass. S.U. 24.4.2014, n. 38343, Espenhahn, 70, 101 ss.

¹⁰ In generale, per gli approfondimenti teorici necessari: A. Gargani, *Ubi culpa ibi omissio. La successione di garanti in attività inosservanti*, in *IP* 2000, 581 ss.; L. Cornacchia, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, Milano 2004, 483 ss. (con copiosi riferimenti).

“senno di poi” – ovvero sul patrimonio cognitivo acquisito soltanto *ex post* – anziché secondo una corretta prospettiva di giudizio *ex ante*.

In talune vicende giudiziarie, poi, questa tendenza (a formulare giudizi di colpa arricchiti dal patrimonio cognitivo maturato solo in momenti successivi alla condotta), addirittura si radicalizza: il riferimento va a quei modelli di decisione inclini, al di là delle negazioni “di principio”, a ricostruire i requisiti della riconoscibilità del rischio e della prevedibilità dell’evento – in situazioni di incertezza scientifica al momento della condotta – secondo logiche quantomeno prossime al principio di precauzione¹¹.

Inoltre, anche l’estremo della evitabilità dell’evento, specialmente in relazione a condotte consistite nell’impiego di amianto in epoca precedente ai primi anni Novanta, diventa di difficile gestione processuale, a fronte della individuazione di regole cautelari che si assumono violate, diverse da un radicale dovere di *astensione* (l’impiego di amianto è stato vietato dal legislatore soltanto con il d.lgs. n. 257 del 1992) e invece coincidenti con norme (modali, ma generiche) in materia di riduzione della dispersione delle polveri sul luogo di lavoro certamente “sottodimensionate” rispetto alla capacità offensiva della sostanza in questione¹². D’altro canto, non poche volte la valorizzazione eccessiva di norme positivizzate, ma dallo spettro preventivo dubbio rispetto alla (nuova) fenomenologia dannosa, conduce a dare rilievo centrale alla “colpa specifica” (ossia, per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline), ma con esiti tutt’altro che condivisibili: si pensi alla già ricordata tendenza della giurisprudenza a valorizzare, anche in tema di amianto, la violazione delle disposizioni sulla (mera) *limitazione* della dispersione delle polveri, ovvero sia di una misura che difficilmente potrebbe superare la “prova di resistenza” rappresentata da un rigoroso giudizio controfattuale. Infine, anche i protocolli ricostruttivi della figura di “agente modello” di riferimento tendono ad assumere conformazioni differenziate, in funzione del contesto organizzato in cui svolgono le condotte e i relativi processi decisionali¹³. Tutto ciò contribuisce al processo di “deformazione” della categoria della colpa, assecondando e incrementando, peraltro, tendenze iper-oggettive che la caratterizzano già da tempo¹⁴.

Le aporie relative ai criteri di imputazione oggettiva e soggettiva dell’evento dannoso contro la vita e l’incolumità individuale, e in particolare la difficilissima gestione del dogma causale in questi processi penali, hanno dunque spinto la magistratura alla ricerca di paradigmi alternativi e, in fondo, finanche “sperimentali”. In tale ricerca, si stagliano i recentissimi sviluppi “creativi” praticati dalla giurisprudenza più recente, per come inaugurati proprio nella vicenda Eternit: il modello del delitto di evento di danno a un bene individuale è sostituito dal modello del *delitto di comune pericolo contro l’incolumità pubblica*. Questo mutamento di paradigma repressivo ha prodotto una riviviscenza delle figure incriminatrici fondate sul *disastro* o comunque sul *pericolo comune*, specialmente nella forma dolosa e nella fattispecie aggravata dall’effettiva verifica dell’evento pericoloso, con proiezione offensiva “interna” e/o “esterna” allo stabilimento industriale o al luogo di lavoro: in primo luogo, quindi, il delitto di omissione di cautele dirette ad evitare infortuni o disastri sul lavoro (art. 437 c.p.); in secondo luogo, il delitto di disastro

¹¹ Per uno studio generale sul principio di precauzione e per un esame critico su questa casistica, anche riferibile a vicende di esposizione ad amianto (ad es., caso Fincantieri di Riva Trigoso e caso Fincantieri di Porto Marghera), si permetta di rinviare a D. Castronuovo, *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato*, Roma 2012, *passim* e, in part., 132 ss.

¹² Sul tema del comportamento alternativo lecito, in generale, per tutti, K. Summerer, *Causalità ed evitabilità. Formula della condicio sine qua non e rilevanza dei decorsi causali ipotetici nel diritto penale*, Pisa 2013, *passim*.

¹³ D. Castronuovo, *L’evoluzione teorica della colpa penale tra dottrina e giurisprudenza*, in RIDPP 2011, 1644 s.

¹⁴ In generale, sui processi di iper-normativizzazione e iper-oggettivizzazione della colpa, si rinvia, per brevità, a Castronuovo, *La colpa penale*, Milano 2009, *passim*; Id., *La colpa “penale”: misura soggettiva e colpa grave*, in RIDPP 2013, 1723.

“innominato” (art. 434 c.p.), sotto forma di disastro ambientale e, in alcuni casi, anche di disastro sanitario¹⁵.

La configurabilità di tali ipotesi offensive a vittima diffusa e indeterminata anziché individuale – nella ricostruzione proposta dalle procure o, nel caso Eternit, avvalorata quantomeno dai giudici di merito – avrebbe il vantaggio di potersi fondare su *una causalità dall'accertamento facilitato*, in quanto basato esclusivamente su conoscenze epidemiologiche circa l'incremento di casi di morbilità o mortalità nella popolazione interessata dall'esposizione (come vedremo, secondo il giudizio d'appello in *Eternit*, una causalità “collettiva” – in funzione della proiezione offensiva dell'evento in direzione dell'incolumità pubblica – per il cui accertamento sarebbe sufficiente valutare la causalità “generale”, senza verificare anche la causalità “individuale”).

Questi modelli alternativi di imputazione della responsabilità, in ipotesi di esposizione a sostanze tossiche, attendono ancora una rilettura attenta da parte della dottrina, oltre che l'indispensabile conferma o smentita nella giurisprudenza successiva¹⁶. Il carattere innovativo e rimarchevole del paradigma inaugurato dal caso Eternit suggerisce, per il momento, una prima analisi critica.

Non senza aver ricostruito, anzitutto, le tappe fondamentali della vicenda giudiziaria.

2. Per rendersi conto del successo industriale che ha caratterizzato per almeno un'ottantina d'anni la produzione di materiali in cemento-amianto¹⁷, basterà un'osservazione tanto banale quanto difficilmente contestabile: *l'eternit* faceva parte e, per certi versi continua a far parte, del nostro paesaggio urbano, di quello industriale e persino rurale. Una presenza ancora visibile e minacciosa, benché “familiare”, di manufatti grigiastri, come tettoie ondulate o piane, ovvero tegole, che ricoprono case, scuole, ospedali, capannoni, stalle; ma anche una presenza più subdola, fatta di canne fumarie e tubazioni, nascoste nei muri o ramificate in chilometri di condotte nelle reti idriche¹⁸.

Una presenza addirittura pervasiva nelle aree interne e circostanti agli stabilimenti di produzione dei manufatti, per la continuativa e massiccia dispersione delle fibre di asbesto; nonché, per lo meno a Casale Monferrato, per l'abitudine di svendere agli abitanti il c.d. polverino, la polvere di scarto del processo industriale, poi impiegata per gli usi domestici e pubblici più disparati. Pertanto, all'interno e all'esterno dei siti produttivi, la “malapolvere” era dappertutto, moltiplicando nel tempo, inesorabile, il lungo e tristissimo catalogo delle vittime¹⁹.

¹⁵ Le ipotesi di disastro ambientale (ma anche di disastro sanitario) sono state sino ad ora ricondotte, nella prassi giudiziaria, alla fattispecie-ricettacolo del disastro innominato. Il ricorso “forzato” – come meglio si dirà – all'art. 434 c.p. può dirsi ora superato in forza della recentissima introduzione, avvenuta mentre questo lavoro era già in bozze, della fattispecie di disastro ambientale all'art. 452-*quater* c.p., nell'ambito dei c.d. “ecodelitti” inseriti nel nuovo titolo VI-*bis*, «Dei delitti contro l'ambiente» (legge 22 maggio 2015, n. 68). Sul punto si tornerà brevemente anche nel prosieguo.

¹⁶ Oramai, anche alla luce della interpretazione e applicazione della fattispecie di disastro sanitario recentemente introdotta all'art. 452-*quater* c.p.

¹⁷ Sulla storia industriale dell'*eternit* – dal brevetto dell'austriaco Ludwig Hatscheck risalente al 1901 alla massiva produzione dei manufatti composti da una miscela di cemento e amianto, utilizzati principalmente nell'edilizia almeno fino agli anni Ottanta – nonché sulla complessa storia societaria che ha riguardato la gestione dell'attività produttiva nel nostro paese, cfr. la sentenza del T. Torino, 13.2.2012, imp. Schmidheiny e de Cartier, 190 ss.

¹⁸ S. Mossano, *Morire d'amianto. Il caso Eternit: la fabbrica, le vittime, la giustizia*, Torino 2012 (e-book); M. Brambilla, *Introduzione, ibidem*.

¹⁹ *Malapolvere. Una città si ribella ai “signori dell'amianto”* è il titolo di un'inchiesta della giornalista Silvana Mossano (2013), al quale è ispirato il monologo teatrale di Laura Curino intitolato *Malapolvere. Veleni e antidoti per l'invisibile* [2013]. Entrambi i testi sono pubblicati, in unico volume, dalle edizioni Sonda, Casale Monferrato. Sul sostantivo

2.1. Nel processo Eternit, al gigantismo degli effetti disastrosi per l'ambiente e per i cittadini lavoratori o residenti, all'enorme cifra delle persone offese, corrisponde, tuttavia, sul versante dei soggetti attivi, l'individuazione di soli due imputati²⁰. Segnatamente, i due soggetti (de Cartier e Schmidheiny) posti rispettivamente al vertice dei due gruppi (il primo belga, il secondo svizzero) che nel corso di oltre un trentennio – segnatamente dagli anni Cinquanta del Novecento fino al fallimento della società, dichiarato nel 1986 – si erano avvicendati nel controllo della società Eternit, alla quale era riconducibile l'esercizio dell'attività produttiva negli stabilimenti di lavorazione dell'amianto situati a Casale Monferrato, Cavagnolo, Rubiera e Bagnoli.

La gestione operativa della Eternit s.p.a., proprietaria degli stabilimenti italiani, era passata, nel 1952, nelle mani di un gruppo belga riconducibile alla famiglia Emsens e, quindi, a seguito di matrimonio, al barone Louis de Cartier de Marchienne. Dal 1972 e fino al 1986, nella gestione operativa di Eternit s.p.a., subentrava il gruppo svizzero riconducibile alla famiglia Schmidheiny.

Gli imputati, dunque, erano chiamati a rispondere dei due capi d'imputazione in qualità di «effettivi responsabili della gestione della società», in due diverse epoche successive: grossomodo, secondo la formulazione originaria dell'atto di accusa, dagli anni Cinquanta ai primi anni Settanta, il primo; dagli anni Settanta al fallimento del 1986, il secondo.

Più precisamente, al capo A) si contestava ai due imputati il *delitto di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro*, nella fattispecie aggravata dalla verifica di numerosi eventi infortunistici (art. 437, comma 2, c.p.), sotto forma di malattie professionali patite dai lavoratori. Questa l'accusa formulata dai pubblici ministeri:

[...] per avere omesso di collocare impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire malattie-infortunio, e, in particolare, patologie da amianto (carcinomi polmonari, mesoteliomi pleurici e peritoneali, asbestosi o patologie asbesto correlate non di natura tumorale) presso gli stabilimenti di Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli, Rubiera, e, in particolare, per avere omesso di adottare:

- idonei impianti di aspirazione localizzata;
- idonei sistemi di ventilazione dei locali;
- sistemi di lavorazione dell'amianto a ciclo chiuso, volti a evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione dell'amianto;
- idonei apparecchi personali di protezione;
- organizzati sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro all'interno degli stabilimenti;

con l'aggravante che dal fatto derivavano più casi malattia-infortunio in danno di lavoratori addetti presso i suddetti stabilimenti ad operazioni comportanti esposizione incontrollata e continuativa ad amianto, e deceduti o ammalatisi per patologie riconducibili ad amianto [...].

composto "malapolvere", S. Novelli, *Malapolvere*, in www.treccani.it/lingua_italiana/articoli/parole/Malapolvere.html.

²⁰ Del resto, un carattere tipico nella fenomenologia dei "disastri tecnologici" (per tutti, F. Centonze, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano 2004) può essere riconosciuto nella possibile causazione degli stessi anche da parte di un solo individuo. Nel senso che l'antecedente causale del risultato offensivo – pur in presenza di una catena etiologica solitamente complessa anche sul piano della pluralità dei soggetti, per via degli intrecci e delle trame di fattori concausali – può, in taluni casi, essere individuato in una singola condotta di innesco di un rischio che, a valle, assieme ad altre concause, si concretizzerà in un evento disastroso di proporzioni anche catastrofiche. Sulle declinazioni della nozione di rischio nel diritto penale "moderno", C. Piergallini, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, cit., *passim*; C. Perini, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Milano 2010, *passim*.

Seguono, in una triste contabilità del dolore, le tabelle, suddivise per stabilimento, che riportano i nomi di ciascuna delle oltre duemilacinquecento vittime, decedute o ammalate.

Al capo B) si contestava ai due imputati il *delitto di disastro innominato doloso*, nella fattispecie aggravata dalla effettiva verifica del disastro stesso (art. 434, comma 2, c.p.), con la formulazione che segue:

«per aver commesso fatti diretti a cagionare un disastro e dai quali è derivato un pericolo per la pubblica incolumità, e, in particolare, per avere:

- nei predetti stabilimenti

omesso di adottare i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali, igienici necessari per contenere l'esposizione all'amianto (impianti di aspirazione localizzata, adeguata ventilazione dei locali, utilizzo di sistemi a ciclo chiuso, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione delle sostanze predette, sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale), di curare la fornitura e l'effettivo impiego di idonei apparecchi personali di protezione, di sottoporre i lavoratori ad adeguato controllo sanitario mirato sui rischi specifici da amianto, di informarsi e informare i lavoratori medesimi circa i rischi specifici derivanti dall'amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi;

- in aree private e pubbliche al di fuori dei predetti stabilimenti

fornito a privati e ad enti pubblici[,] e mantenuto in uso, materiali di amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione, determinando un'esposizione incontrollata, continuativa e a tutt'oggi perdurante, senza rendere edotti gli esposti circa la pericolosità dei predetti materiali e per giunta inducendo un'esposizione di fanciulli e adolescenti anche durante le attività ludiche;

- presso le abitazioni private dei lavoratori

omesso di organizzare la pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale, in modo da evitare l'indebita esposizione ad amianto dei familiari conviventi e delle persone addette alla predetta pulizia;

con l'aggravante che il disastro è avvenuto, in quanto l'amianto è stato immesso in ambienti di lavoro e in ambienti di vita su vasta scala e per più decenni mettendo in pericolo e danneggiando la vita e l'integrità fisica sia di un numero indeterminato di lavoratori sia di popolazioni e causando il decesso di un elevato numero di lavoratori e di cittadini, e, in specie, delle seguenti persone: [...].»

Anche questa seconda incolpazione è corredata dalle tabelle riportanti, per ogni stabilimento, i nomi di un numero ancora maggiore di vittime (oltre duemilaottocento), in parte sovrapponibili a quelli posti in calce al capo precedente.

Dal punto di vista spaziale, l'incolpazione del delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche (capo A) riguarda, dunque, soltanto fatti verificatisi all'interno dei quattro stabilimenti, quindi l'esposizione all'amianto e la verifica di patologie asbesto-correlate che colpivano oltre duemilacinquecento lavoratori di Eternit e di ditte esterne che interagivano con i siti produttivi. Curioso come tali molteplici eventi siano inquadrati giuridicamente come infortuni (secondo la nozione ibrida, di creazione analogica, di "*malattia-infortunio*")²¹ riconducibili all'art. 437, comma 2, c.p.; non invece come tanti "disastri interni" quanti erano gli stabilimenti, rilevanti, questi ultimi, secondo l'impostazione accusatoria, ai fini dell'art. 434, comma 2, c.p. La contestazione di disastro innominato, sotto forma di "disastri ambientali" effettivamente verificatisi (art. 434, comma 2, c.p.), è invece tratteggiata (nel capo B) in modo da coprire un'estensione spaziale sia interna che esterna ai singoli stabilimenti, riferendosi alla dispersione incontrollata e perdurante delle fibre di asbesto, per un lungo arco temporale, nell'ambiente lavorativo, nelle aree pubbliche e private esterne, nonché presso le abitazioni dei lavoratori, così esponendo a pericolo un numero indeterminato di persone, comprensivo di coloro che lavoravano o avevano lavorato all'Eternit, dei loro familiari, dei cittadini che abitavano nei territori circostanti.

²¹ Per svolgimenti aggiornati, D. Castronuovo, *Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro: un sistema a più livelli*, in D. Castronuovo, S. Tordini Cagli, F. Curi, V. Torre, V. Valentini, *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, in corso di pubblicazione (BUP, Bologna); S. Tordini Cagli, *I delitti di comune pericolo*, *ibidem*.

Rinviando al prosieguo ulteriori osservazioni, basti per il momento notare il difficoltoso intreccio delle due imputazioni. In particolare, gli eventi “interni” agli stabilimenti subiscono una doppia rilevanza – doppia, ad avviso di chi scrive, anche nel senso del divieto di *bis in idem...*: dapprima, nel capo A), come numerosissimi eventi di malattia-infortunio ai danni di migliaia di lavoratori; poi, nel capo B), quali eventi significativi di molteplici disastri interni, ritenuti componenti dei complessivi disastri (interni ed esterni) collegati, rispettivamente, ai quattro siti produttivi.

Quanto al *tempus commissi delicti*, entrambi i reati venivano indicati come commessi a far data, nell'imputazione originaria, dal 1952, quando il controllo di Eternit era passato nelle mani del gruppo industriale belga. Tale termine iniziale verrà poi individuato nel 1966, a seguito di una modifica dei capi d'imputazione, ritenendo che l'effettiva gestione da parte dell'imputato de Cartier fosse riscontrabile soltanto a partire da tale epoca. Il termine finale non veniva invece indicato, ritenendosi entrambi i reati “ancora in corso” per via degli effetti perduranti dovuti alla dispersione delle fibre di asbesto.

2.2. Il giudizio di primo grado si definiva con la sentenza del Tribunale di Torino del 13 febbraio 2012, che dichiarava l'improcedibilità per i fatti del capo A) commessi fino al 13 agosto 1999 e per i fatti del capo B) commessi in Rubiera e in Napoli-Bagnoli: per entrambi i capi, perché erano già maturati i termini di prescrizione; ma dichiarava, altresì, entrambi gli imputati colpevoli del reato di omissione di cautele antinfortunistiche (capo A), relativamente ai fatti successivi al 13 agosto 1999; e colpevoli, altresì, del reato di disastro innominato (capo B), con riferimento ai fatti commessi, negli stabilimenti di Casale Monferrato e Cavagnolo, dal rappresentante del gruppo belga (de Cartier) a far data dal 1966 e da quello del gruppo svizzero (Schmidheiny) a far data dal 1974. In considerazione della gravità dei reati e dell'elemento soggettivo doloso, sotto forma di dolo diretto, il Tribunale ha condannato gli imputati a sedici anni di reclusione e, in solido con le società citate in qualità di responsabili civili, al risarcimento del danno alle parti civili²².

Il Tribunale ritiene, nella sua articolata motivazione, che sia l'ipotesi del secondo comma dell'art. 437 sia l'ipotesi del secondo comma dell'art. 434 costituiscano fattispecie autonome più gravemente sanzionate, e non mere circostanze aggravanti.

Pertanto, il delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche (art. 437) si considera consumato nel momento in cui si sono verificati i singoli e numerosissimi eventi di malattia-infortunio (oltre duemilacinquecento). Ne consegue: per un verso, l'estinzione per prescrizione dei reati riferibili a malattie diagnosticate in epoca precedente all'agosto del 1999, calcolando il termine di prescrizione di dodici anni e sei mesi; per altro verso, la condanna per gli eventi verificatisi in epoca successiva.

Inoltre, i delitti di disastro ambientale (art. 434) sono considerati come realizzati al tempo in cui si è verificato, rispettivamente, ciascuno dei quattro macro-eventi di disastro, uno per ogni sito produttivo, tutti consistenti in una *immutatio loci* straordinariamente grave e complessa, dotata di prorompente diffusione nell'ambiente e tale da esporre a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone all'interno e all'esterno degli stabilimenti Eternit. Tali eventi di disastro sono ritenuti ancora in atto nei siti di Casale e Cavagnolo, ai quali si riferisce la condanna; ma non più in quelli di Bagnoli e Rubiera, dove erano stati effettuati interventi di bonifica che avevano determinato la cessazione, da circa quindici anni, della situazione di grave pericolo per

²² T. Torino, 13.2.2012, imp. Schmidheiny e de Cartier. Sulla sentenza v., tra gli altri, A. Bell, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, in *Il libro dell'anno del diritto Treccani*, Roma 2013; S. Zirulia, *Caso Eternit: luci ed ombre nella sentenza di condanna in primo grado*, in *RIDPP* 2013, 470.

la pubblica incolumità: con conseguente prescrizione dei reati contestati in relazione a questi ultimi due stabilimenti.

2.3. Il secondo grado si chiudeva con la sentenza della Corte di Appello di Torino del 3 giugno 2013, la quale, riportato il *dies a quo* alla data individuata nell'originario capo d'imputazione (1952), assolveva entrambi gli imputati per i fatti loro ascritti sino al giugno 1966 per non averli commessi; assolveva l'imputato de Cartier per i fatti riferibili allo stabilimento di Rubiera; dichiarava l'improcedibilità per i fatti residui nei confronti dello stesso de Cartier, per morte dell'imputato; assolveva Schmidheiny dai reati a lui ascritti con riferimento al periodo dal giugno 1966 al maggio 1976, per non aver commesso i fatti; dichiarava non doversi procedere, sempre nei confronti quest'ultimo, in relazione al restante fatto contestato nell'ambito del capo A), per intervenuta prescrizione, e lo dichiarava, infine, colpevole del delitto di disastro innominato previsto dall'art. 434, comma 2, c.p., limitatamente alle condotte successive al maggio 1976, con riferimento a tutti e quattro gli stabilimenti. La pena era rideterminata in diciotto anni di reclusione e venivano parzialmente riformate anche le statuizioni sul risarcimento dei danni alle migliaia di parti civili²³.

La Corte d'appello segue un percorso significativamente diverso, pur giungendo comunque alla condanna dell'imputato superstite per il solo capo d'imputazione relativo al disastro innominato, ma a una pena più grave.

I reati di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche sono, infatti, dichiarati prescritti, poiché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la figura descritta al secondo comma dell'art. 437 c.p., concretizzata nelle migliaia di eventi di malattia-infortunio, è ricostruita – in ossequio alla giurisprudenza dominante – non alla stregua di elemento costitutivo di una fattispecie incriminatrice autonoma, bensì di circostanza aggravante del reato di mera condotta previsto dal primo comma²⁴. Ne consegue che la consumazione di tali reati – ritenuti reati omissivi propri di natura permanente, aggravati dalla circostanza prevista dal comma 2 – è retrodatata dai giudici d'appello al momento della cessazione della permanenza, coincidente con la dismissione delle attività produttive nei diversi stabilimenti o, a tutto voler concedere, con le dichiarazioni di fallimento delle società²⁵.

I plurimi eventi di malattia-infortunio e di morte che hanno colpito i lavoratori sono tuttavia recuperati nell'ambito dell'imputazione relativa al delitto dell'art. 434, comma 2, c.p., quali elementi del “disastro interno” che, assieme al “disastro esterno” agli stabilimenti, verrebbe a comporre la nozione di disastro innominato contestato nel secondo capo d'imputazione.

Torniamo, allora, al disastro innominato.

I giudici di appello affidano l'*incipit* della motivazione a un “glossario” dei termini scientifici e tecnici ricorrenti nel testo della sentenza, per lo più riconducibili all'*epidemiologia*: un

²³ App. Torino, 3.6.2013, imp. Schmidheiny e de Cartier, sulla quale, anche nel confronto con la pronuncia di primo grado, v. S. Zirulia, *Processo Eternit: a che punto siamo? Le tappe della vicenda giudiziaria sullo sfondo di un nuovo paradigma di responsabilità penale per i danni da esposizione a sostanze tossiche*, in www.penalecontemporaneo.it, 18.11.2013; M. Paoli, *Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza Eternit*, in CP 2014, 1802.

²⁴ Sui differenziati inquadramenti della fattispecie dell'art. 437, comma 2, c.p., v., ad es., S. Corbetta, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, tomo I, *I delitti di comune pericolo mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, dir. da G. Marinucci, E. Dolcini, vol. II, Padova 2003, 753 ss.; A. Gargani, *Reati contro l'incolumità pubblica*, tomo I, *Reati di comune pericolo mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, dir. da C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, vol. IX, Milano 2008, 575 ss.; D. Castronuovo, *Dispositivi di prevenzione contro disastri o infortuni sul lavoro e mezzi di pubblica difesa o soccorso (artt. 436, 437, 451 e normativa complementare)*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, dir. da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, vol. IV, *I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, Torino 2010, 322 s.

²⁵ App. Torino, 3.6.2013, cit., 449-463.

glossario che rivela le premesse metodologiche ritenute necessarie, in entrambi i giudizi di merito, all'accertamento dei nessi di causa-effetto in questa vicenda²⁶. Tali premesse metodologiche ed epistemologiche sono pure esplicitate poco più avanti, nel paragrafo intitolato «Premessa sulla particolarità della vicenda Eternit»:

«Il presente giudizio concerne, come si desume dalla lettura del capo di imputazione, le vicende che sono occorse in quattro distinti siti e che si sono sviluppate molto a lungo nel tempo. La valutazione dei fatti, a causa delle dimensioni che l'Accusa presume questi abbiano assunto e della loro estensione in un prolungato intervallo cronologico, dunque, presuppone immancabilmente che, per determinare la natura e per identificare eventuali nessi causali, si faccia ricorso allo strumento euristico costituito dall'*epidemiologia*»²⁷.

In via schematica, la Corte piemontese, pertanto, (i) riconosce all'epidemiologia il valore di disciplina scientifica capace di garantire in modo attendibile la conoscenza del fenomeno studiato, alla stregua di coefficienti di accertamento improntati a una elevata credibilità razionale; (ii) sulla scia della giurisprudenza inaugurata dalla sentenza *Franzese*²⁸, distingue, nell'accertamento causale, un giudizio di carattere "bifasico", in cui la "causalità individuale" (probabilità logica) è preceduta dalla "causalità generale" (probabilità statistica); (iii) afferma che la causalità generale, a differenza di quella individuale, può essere investigata anche per mezzo delle indagini epidemiologiche, che, per loro natura, riguardano popolazioni (e non individui); (iv) ritiene che, in forza del bene giuridico tutelato, ossia l'incolumità di un numero indeterminato di persone, il disastro dell'art. 434, comma 2, c.p. consista in un evento di pericolo riguardante determinate *popolazioni* di lavoratori e di cittadini: ne consegue un accertamento in termini di "causalità collettiva" da esaurirsi per il tramite delle conoscenze di "causalità generale" fornite dall'epidemiologia.

Quanto alla natura giuridica dell'evento di disastro innominato descritto dall'art. 434, comma 2, c.p., i giudici, diversamente da quanto ritenuto a proposito dell'art. 437, comma 2, lo considerano – questa volta in accordo con i giudici di prime cure, benché seguendo un procedimento argomentativo diverso – come elemento costitutivo di una fattispecie autonoma più gravemente sanzionata. Il ragionamento è, in sintesi, il seguente:

«il primo comma della norma disciplina un reato a consumazione anticipata, come si desume facilmente dalla formula, di per sé indicativa, *commette un fatto diretto a cagionare*.

Dunque, è indubitabile che la disposizione citata considera come delitto consumato un comportamento che, senza tale specifica previsione normativa, almeno nella maggior parte delle occorrenze concrete, potrebbe essere punito a titolo di tentativo.[...]

Il primo comma disegna, in altre parole, una particolare forma prodromica della fattispecie regolata nel capoverso. Pertanto, tra la fattispecie descritta nell'art. 434 I comma c.p. e quella di cui tratta il capoverso dello stesso articolo corre un rapporto non molto dissimile da quello che collega il reato tentato con il reato consumato. [...] Le due fattispecie analizzate sono, dunque, cronologicamente, logicamente ed anche ontologicamente distinte tra loro con chiarezza. Non tollerano perciò di essere raccolte sotto il paradigma di un'unica figura di reato.

La distinzione è tanto palese, netta ed intellegibile, da esigere che le due ipotesi studiate diano dunque luogo a differenti figure criminose costituenti autonomi titoli di reato»²⁹.

La dispersione incontrollata e continuativa delle fibre di asbesto negli ambienti di lavoro interni ai quattro stabilimenti considerati e negli ambienti di vita esterni ai medesimi ha causato – a giudizio della Corte – gli eventi di disastro che hanno colpito tanto le popolazioni di lavoratori

²⁶ App. Torino, 3.6.2013, cit., 290-304.

²⁷ App. Torino, 3.6.2013, cit., 305 s.

²⁸ Cass., S.U., 10.7.2002, n. 30328, cit.

²⁹ App. Torino, 3.6.2013, cit., 465-467.

quanto le popolazioni di cittadini. Assieme alla massiva contaminazione delle matrici ambientali, rilevante alla stregua di *immutatio loci*, si è provocato un diffuso “fenomeno epidemico”, reso evidente dalle indagini epidemiologiche che attestano il drammatico incremento dell’incidenza delle patologie (tumorali e non) collegate all’esposizione all’amianto, sia tra i lavoratori dell’Eternit sia nell’ambito delle popolazioni dimoranti nei pressi degli impianti produttivi. L’enorme periodo di latenza, che per il mesotelioma, la più grave delle patologie correlate all’asbesto, può spingersi fino a circa quarant’anni, induce i giudici a ritenere che l’evento di disastro, rilevante ai sensi dell’art. 434, comma 2, c.p., sia ancora in atto, rendendo futuribile la consumazione del reato. Si ritiene, insomma, che il “fenomeno epidemico” non rientri tra gli effetti del disastro, ma sia, al contrario, insieme con l’*immutatio loci*, uno degli elementi che concorrono ad integrare l’evento del reato:

«[...] la prorompente diffusione di polveri di amianto avvenuta nei quattro siti produttivi gestiti dalle società italiane del gruppo Eternit e nelle aree intorno ad essi ha, in effetti, interessato importanti insediamenti industriali e una vasta porzione di territorio abitato da migliaia di persone, seriamente modificando l’ecosistema preesistente, ed ha contaminato un’ampia superficie geografica, così innescando il quadruplice fenomeno epidemico tuttora in corso, caratterizzato dalla protratta e tuttora perdurante situazione di pericolo per l’incolumità di un numero indeterminato di soggetti.

[...] la consumazione del reato di disastro è tutt’ora in atto, in forza della perdurante permanenza del pericolo [...]; [...] il reato di cui alla vicenda in esame [...] [è] riconducibile alla categoria dei reati a consumazione prolungata (non già in ragione della fattispecie tipica, ma per le specifiche modalità dei fatti concretamente realizzati [...]) [...]»³⁰

[...] la consumazione del reato deve correttamente essere individuata [...] soltanto nel momento in cui l’eccesso numerico dei casi di soggetti deceduti o ammalati rispetto agli attesi, specificamente riscontrato dalle indagini epidemiologiche in relazione a tali siti, sarà venuto meno. Soltanto allora il reato di disastro innominato si potrà ritenere consumato e potrà iniziare a decorrere il termine della prescrizione»³¹.

Infine, quanto all’elemento soggettivo, i giudici della Corte torinese identificano nella fattispecie criminosa autonoma del comma 2 dell’art. 434 c.p. un reato a dolo generico: e, nell’imputato, un atteggiamento riconducibile al dolo diretto.

2.4. Come si vede dalla complessità dei dispositivi delle due pronunce di merito qui sintetizzati, uno dei punti centrali della vicenda processuale, relativa a fatti che si dispiegano nel corso di oltre un trentennio, è consistito nelle significative difficoltà di corretta individuazione del profilo temporale dei reati. Invero, le questioni sul *tempus commissi delicti*, in relazione ad entrambi i capi di imputazione, verranno risolte in maniera assai variabile già nei due giudizi di merito; e, infine, completamente rivisitate dal giudice di legittimità, con un epilogo tanto eclatante quanto amaro: la declaratoria di prescrizione, maturata già vari anni prima dell’inizio del procedimento, con conseguente travolgimento anche delle statuizioni civili sul risarcimento dei danni³².

Il giudizio di cassazione è instaurato a seguito dei ricorsi presentati dall’imputato Schmidheiny, dai responsabili civili e da alcune parti civili.

³⁰ App. Torino, 3.6.2013, cit., 477 s.

³¹ App. Torino, 3.6.2013, cit., 588.

³² Cass., 19.11.2014, n. 1292, Schmidheiny. Sulla sentenza della Sezione I della Corte di cassazione si vedano, tra i primi commenti: G.L. Gatta, *Il diritto e la giustizia davanti al dramma dell’amianto: riflettendo sull’epilogo del caso Eternit*, in www.penalecontemporaneo.it, 24.11.2014; L. Santa Maria, *Il diritto non giusto non è diritto, ma il suo contrario. Appunti brevissimi sulla sentenza di Cassazione sul caso Eternit*, in www.penalecontemporaneo.it, 9.3.2015; F. Forzati, *Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed Emergenza Rifiuti in Campania. Lo stato d’eccezione oltre lo Stato di diritto*, www.penalecontemporaneo.it, 11.3.2015, §§ 3 ss.; S. Zirulia, *Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione*, in www.penalecontemporaneo.it, 24.2.2015.

Le principali questioni di ordine sostanziale, poste ai giudici della Suprema Corte, riguardano, anzitutto, la struttura del delitto di disastro innominato: quindi, la nozione di “altro disastro” e la riconducibilità ad essa della fattispecie concreta; nonché la natura giuridica dell’ipotesi del comma 2 dell’art. 434. In secondo luogo, le conseguenze sul piano del *tempus commissi delicti*: con riferimento all’individuazione del momento consumativo del reato, ai fini della determinazione del *dies a quo* del termine di prescrizione.

La sentenza, nelle appena ventisette pagine del «Considerato in diritto», decostruisce le ragioni sulle quali si fonda la condanna per il reato superstite, ritenendo radicalmente maturata la prescrizione dello stesso in epoca antecedente alla pronuncia di primo grado. Tuttavia, pur assegnando alla fattispecie del secondo comma dell’art. 434 c.p. natura autonoma (sebbene previa riconduzione a un modello d’incriminazione diversa, ossia quello del delitto aggravato dall’evento), dichiarandone di conseguenza la prescrizione, la Cassazione convalida la riconducibilità al disastro innominato della fenomenologia del disastro ambientale mediante contaminazione continuativa e seriale delle matrici ecologiche.

Quanto alla nozione di “altro disastro”, la Cassazione prende le mosse, imprescindibilmente, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 327 del 2008 che ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità dell’art. 434 c.p., sollevata per contrasto con il principio di determinatezza, con il diritto di difesa e con il principio di personalità della responsabilità penale³³.

Ripercorse le motivazioni della Consulta, là dove si ricordano le condizioni legittimanti chiamate ad assegnare un contenuto di sufficiente determinatezza alla nozione di disastro (con riguardo alla finalità dell’incriminazione, alla sua collocazione sistematica, alle dimensioni distruttive dell’evento, alla sua proiezione offensiva), la Cassazione passa all’esame del principale dubbio interpretativo posto dal caso in esame:

«[...] se] la “semplice” diffusione di (fibre di) amianto, per quanto pervasiva e pericolosa, possa ritenersi idonea ad integrare l’“evento distruttivo” che [...], stando a Corte cost. n. 327 del 2008, implicitamente connota la nozione di “disastro” assunta nell’art. 434 cod. pen.

Il problema, assai più dibattuto in dottrina che in giurisprudenza, è, in altri termini, se l’individuazione del disastro in un fenomeno non dirompente ed eclatante, bensì diffuso e silente, per quanto importante e penetrante, sia compatibile con la necessità, postulata dalla esigenza di determinatezza della fattispecie, che la teorica polivalenza del termine disastro trovi soluzione univoca nella omogeneità strutturale [...] rispetto ai “disastri” contemplati negli altri articoli compresi nel capo dei delitti di comune pericolo “mediante violenza”»³⁴.

Il problema è davvero centrale, ma, come ricorda la stessa sentenza (e, aggiungo io, malauguratamente), «assai più dibattuto in dottrina che in giurisprudenza». Non sfugge tuttavia ad alcuno come lo stesso si risolva nelle questioni eterne dei giuristi: quali *norme* possano (correttamente) desumersi, mediante l’interpretazione, da una data disposizione; quali fatti della vita siano riconducibili a tale disposizione (o a tali norme); o, in altri termini, cosa è legittimo *fare*, in sede applicativa, con la disposizione/norma considerata: l’evento di “altro disastro” si presta a sussumere anche ipotesi di contaminazione seriale, continuativa, da accumulo, senza immediatezza tra condotte e un macro-evento (distruttivo)?

Ripercorrendo gli argomenti della Corte costituzionale, i giudici della Cassazione rispondono affermativamente, valorizzando la funzione di “norma di chiusura” affidata dal legislatore alla disposizione sull’*altro disastro*, le finalità dell’incriminazione (“argomento teleologico”), nonché il più ampio contesto ordinamentale in cui la stessa si colloca (“argomento

³³ Corte cost., sent. n. 327 del 2008, in *GCost* 2008, 3539, con nota di F. Giunta.

³⁴ Cass. 19.11.2014, cit., 64 s.

sistematico”). La conclusione, per la verità, è tanto netta quanto in sé sorprendente, oltre che – come si dirà – non condivisibile, sebbene fatta propria dalla giurisprudenza, anche di legittimità da meno di un decennio³⁵:

«Proprio alla luce delle evenienze prese in considerazione dalle altre fattispecie incriminatrici del capo, che vanno dall’incendio, frana, valanga, disastro ferroviario o aviatorio, crollo, all’attentato alla sicurezza degli impianti di energia elettrica, del gas o delle pubbliche comunicazioni telefoniche, può, dunque, escludersi che la riconducibilità dei fenomeni presi in considerazione a un “macroevento” di immediata e dirompente forza distruttiva costituisca requisito essenziale degli stessi³⁶.

[...] non tutte le ipotesi di disastro previste dal Capo I del Titolo VI del Libro II del codice penale (delitti contro l’incolumità pubblica) hanno di necessità le caratteristiche di un macroevento di immediata manifestazione esteriore, poiché ad esempio la frana – art. 426 – può consistere in spostamenti impercettibili che durano anni; l’inondazione può consistere in un lentissimo estendersi delle acque in territori emersi. Sicché anche nel disastro innominato possono senz’altro essere ricondotti “non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza [...] che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione imponente delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l’esistenza di una lesione della pubblica incolumità”»³⁷.

Sul punto si tornerà in chiusura: si può solo osservare che, se gli esempi addotti sono quelli della *impercettibile frana* e della *lentissima inondazione* (e perché non citare anche... la deriva dei continenti?), allora pare ingiustificata la nettezza della conclusione affermativa della giurisprudenza, e quindi della Cassazione nel caso Eternit, in ordine al quesito circa la riconducibilità al disastro innominato di un evento a dinamica seriale e a manifestazione non immediata. Come ipotizzare che una “impercettibile frana” o una “lentissima inondazione” rappresentino, durante la loro prolungata manifestazione, quell’evento di pericolo per l’incolumità pubblica attuale, distruttivo e dalla indeterminata capacità diffusiva, che è tipico del disastro? Qual è – ammesso che vi sia – il momento consumativo di una tale frana o inondazione?

Forse, che l’immediatezza della dinamica causale sia addirittura “consustanziale” al disastro (quale macro-evento di pericolo per l’incolumità pubblica nei reati di comune pericolo mediante violenza), è dimostrato anche dalle difficoltà di determinare il momento consumativo in relazione ad eventi a dinamica progressiva caratterizzata da processi di lunga o lunghissima durata: e, quindi, dalla serialità di micro-eventi, da soli non integranti un disastro.

Quanto alla natura giuridica della fattispecie dell’art. 434 c.p., la Corte ritiene che il primo comma preveda un’ipotesi (autonoma) a consumazione anticipata, riconducibile allo schema del delitto di attentato o al tentativo (“fatto diretto a cagionare un altro disastro”); che il secondo comma, invece, sia strutturato secondo il paradigma del delitto aggravato dall’evento (“se il

³⁵ Ma solitamente criticata in dottrina, la quale, come si vedrà ampiamente nel prosieguo (*infra*, § 3 ss.), sulla base di presupposti simili (circa la necessaria omogeneità strutturale e contenutistica tra disastro innominato e disastri tipizzati), giunge, tuttavia, a conclusioni opposte, negando la possibilità di ricondurre all’art. 434 la fattispecie di disastro ambientale a formazione progressiva di lunga durata: cfr., sin d’ora, A. Gargani, *Reati contro l’incolumità pubblica*, tomo I, cit., 468 ss.

³⁶ Cass. 19.11.2014, cit., 65.

³⁷ Cass. 19.11.2014, cit., 66, richiamandosi e citando espressamente Cass. 17.5.2006, n. 4675, Bartalini, sul caso del Petrolchimico di Porto Marghera (sulla quale, da ultimo, si rinvia alle analisi di A. Vallini, *Il caso del Petrolchimico di Porto Marghera. Esposizioni a sostanze tossiche e nesso di causalità*, cit.; e di D. Notaro, *Il caso del Petrolchimico di Porto Marghera. Esposizioni a sostanze tossiche e colpa*, in *Diritto penale dell’economia*, II, *Impresa e sicurezza*, a cura di L. Foffani e D. Castronuovo, in corso di pubblicazione). Sulla indicazione della pronuncia *Marghera* come quella che, rappresentando una svolta nella giurisprudenza della Cassazione, avrebbe per prima affermato la riconducibilità all’art. 434 c.p. del disastro ambientale mediante contaminazione seriale e continuativa, si veda G.M. Flick, *Parere pro-veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale all’art. 434 c.p.*, in *CP* 2015, 12 ss.

disastro avviene la pena è aumentata”). La classificazione del delitto previsto al capoverso dell’art. 434 nel paradigma della *Erfolgsqualifikation* comporta la considerazione dell’evento aggravatore (il disastro) ai fini della determinazione del momento di consumazione e della decorrenza dei termini di prescrizione.

Inteso il disastro quale evento distruttivo di proporzioni straordinarie, caratterizzato dalla pericolosità per la pubblica incolumità (ovverosia, come *danno alle cose qualificato dal pericolo per un numero indeterminato di persone*)³⁸, gli eventi lesivi espressione di morbilità patiti dai lavoratori e dai cittadini, in quanto eventi *eccessivi* rispetto a quelli attesi, rappresentano – a giudizio della Suprema Corte – soltanto “effetti ulteriori”, irrilevanti per stabilire la consumazione del reato di disastro innominato aggravato dalla sua effettiva verifica³⁹:

«Mentre il Tribunale ha confuso la permanenza del reato con la permanenza degli effetti del reato, la Corte di appello ha inopinatamente aggiunto all’evento costitutivo del disastro eventi rispetto ad esso estranei ed ulteriori, quali quelli delle malattie e delle morti, costitutivi semmai di differenti delitti di lesioni e di omicidio, non oggetto di contestazione formale [...]»⁴⁰.

Di conseguenza, secondo la Corte, la consumazione del reato di disastro innominato non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni di polveri collegate all’attività produttiva degli stabilimenti gestiti dall’imputato: quindi, non oltre il mese di giugno del 1986, allorquando venne dichiarato il fallimento delle società del gruppo, con cessazione della «attività produttiva che aveva determinato e completato per accumulo e progressivo incessante incremento la disastrosa contaminazione dell’ambiente lavorativo e del territorio circostante»⁴¹.

I giudici ritengono come non rilevanti nella fattispecie esaminata le deduzioni, articolate dalle parti civili, in ordine alla irragionevolezza di un sistema normativo che non considera, ai fini dello spostamento del decorso del termine di prescrizione del reato, la «tardiva scoperta di un evento lesivo verificatosi molto lontano nel tempo». A giudizio della Corte, infatti, nella fattispecie esaminata non avrebbe rilevanza nessuna delle ipotesi affacciate:

«Non l’ipotesi dell’evento a distanza [...], perché nel caso in esame l’evento, consistendo nella *immutatio loci*, si è realizzato ed è venuto ad acquistare le connotazioni di straordinaria portata degenerativa dell’*habitat* naturale parallelamente e contestualmente alla prosecuzione dell’attività di lavorazione dell’amianto, e il momento di sua massima espansione sotto l’aspetto del fenomeno distruttivo naturalistico così innescato per fatto dell’imputato non può collegarsi a momenti successivi alla chiusura degli stabilimenti.

Non l’ipotesi del danno-lungo latente riferita alle patologie asbesto-correlate, perché, a prescindere dal problema della possibile rilevanza anche in materia penale del momento della manifestazione piuttosto che della teorica insorgenza del male conseguente a condotta illecita, malattie e morti [...] non costituiscono l’evento del reato di disastro e potevano semmai venire presi in considerazione quali eventi individuali di reati di lesioni e omicidi, invece non contestati.

Non infine l’ipotesi dell’evento occulto, giacché – ripetuto che il danno rilevante ai fini della consumazione e del decorso della prescrizione è soltanto quello che coincide con l’evento tipizzato, e dunque con il disastro ambientale – l’impostazione accusatoria e le condanne pronunziate dai giudici di merito presuppongono che già quando l’odierno imputato aveva assunto la responsabilità della gestione del rischio di amianto per le aziende Eternit Italia, gli effetti “disastrosi” della lavorazione (almeno quella non adeguatamente controllata) dell’asbesto erano scientificamente noti. [...]

³⁸ Sul punto si rinvia alla raffinata ricostruzione, anche sul piano storico-dogmatico, di A. Gargani, *Il danno qualificato dal pericolo. Profili dogmatici e politico-criminali dei delitti contro l’incolumità pubblica*, Torino 2005, *passim*; Id., *Reati contro l’incolumità pubblica*, tomo I, cit., 161 ss.

³⁹ La Corte cita quale precedente Cass. 28.5.2014, n. 32170, Vicini (caso Sacelit), sulla quale S. Zirulia, *L’amianto continua a uccidere, ma il reato è già prescritto. Un altro caso “tipo Eternit”*, www.penalecontemporaneo.it, 9.11.2014.

⁴⁰ Cass.19.11.2014, cit., 77.

⁴¹ Cass.19.11.2014, cit., 78.

A tutto voler concedere, ed ammettendo in ipotesi che ai fini della nozione di evento “oculto” possa rilevare anche il ritardo nella informazione scientifica degli organi pubblici legato alla lentezza della risposta politica a problemi di tale fatta, almeno a far data dall’agosto 1993 [ovvero, dalla pubblicazione della legge n. 257 1992] non poteva ignorarsi a livello comune l’effetto del rilascio incontrollato di polveri e scarti prodotti dalla lavorazione dell’amianto, definitivamente inibita, con comando agli enti pubblici di provvedere alla bonifica dei siti. E da tale data a quella del rinvio a giudizio (2009) e della sentenza di primo grado (del 13 febbraio 2012) sono passati ben oltre i 15 anni previsti, con eventuali eventi interruttivi (12 anni più un quarto), per la maturazione della prescrizione in base alla legge n. 251 del 2005, per il reato in esame».

La sentenza impugnata è, pertanto, annullata senza rinvio in relazione alla condanna per il delitto previsto dall’art. 434 c.p. e alle conseguenti statuizioni civili sul risarcimento del danno, poiché il reato è estinto per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di primo grado.

3. Il carattere innovativo del modello “Eternit” si fonda su una scelta di politica criminale, orientata a traslare l’imputazione di fatti a proiezione offensiva dilatata nel tempo e nello spazio dal campo tradizionale delle fattispecie a vittima individuale a quello dell’incolumità pubblica.

Benché la morfologia e la diffusività del pericolo tecnologico possano giustificare in astratto questa opzione di tutela, va tuttavia ricordato che la criminalizzazione di tipologie “nuove” di disastro (ambientale e sanitario) era l’effetto, all’epoca, di scelte di *politica giudiziaria* e non – per lo meno in quel momento, non ancora – di *politica legislativa*. Il discorso è sensibilmente diverso oggi, alla luce della già menzionata riforma dei c.d. “ecodelitti” e, quindi, dell’introduzione nel codice penale – mediante la legge 22 maggio 2015, n. 68 – di una fattispecie *ad hoc* di “disastro ambientale” all’art. 452-*quater*, benché la stessa attenda la prova applicativa e sia di non agevole lettura. La riconducibilità del disastro ambientale, così come quello sanitario, alla fattispecie astratta dell’art. 434 c.p. erano, invece, certamente frutto di attività interpretativo-creativa da parte del giudice: rappresentano, dunque, ipotesi di *Richterrecht*.

Occorre chiedersi, allora, se tale operazione si iscriva ancora nell’ambito di una corretta e legittima attività interpretativa e applicativa delle disposizioni penali allora vigenti; ovvero se non trasmodi in un’attività di creazione (analogica); e, comunque, se sia rispettosa dei principi costituzionali (e sovranazionali) di legalità e di personalità della responsabilità penale, nonché di frammentarietà.

3.1. Data per acquisita la funzione di “chiusura” assegnata dal legislatore all’incriminazione del disastro innominato⁴², la struttura “aperta” della fattispecie ne ha favorito nel tempo un uso strumentale alle variabili istanze di tutela, magari provvisorie, emergenti in settori dell’ordinamento che presentino lacune repressive a fronte di preoccupanti fenomenologie dannose o pericolose. Così, con riferimento a manifestazioni gravi o allarmanti di inquinamento, ritenute integrare un “disastro ambientale”; ovvero in relazione a plurimi eventi lesivi ritenuti espressione, sulla base di indagini epidemiologiche, di un eccesso di morbilità o mortalità rispetto ai coefficienti attesi (“disastro sanitario”).

In particolare, la sussunzione del “disastro ambientale” (o ecologico, o chimico) tra le fattispecie di *comune pericolo mediante violenza* – come sin qui avvenuto – è stata solitamente spiegata in dottrina – per lo più in termini molto critici – quale *risposta adattiva* della giurisprudenza alla mancanza di una incriminazione specifica nel diritto penale dell’ambiente⁴³. Fattispecie, come

⁴² S. Corbetta, *Delitti contro l’incolumità pubblica*, tomo I, cit., 581 ss.; S. Canestrari, L. Cornacchia, *Lineamenti generali del concetto di incolumità pubblica*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, dir. da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, vol. IV, *I delitti contro l’incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, Torino 2010, 18 s.

⁴³ In senso critico: C. Piergallini, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, cit., 280 s. (nt. 282), 289; A. Gargani, *Reati contro l’incolumità pubblica*, tomo I, cit., 176 ss., 468 ss.; A. Gargani, *La protezione immediata dell’ambiente tra obblighi*

visto, introdotta soltanto da ultimo, con l'art. 452-*quater* c.p., nell'ambito dei delitti contro l'ambiente inseriti in un titolo di nuovo conio.

Con riferimento allo strumento sino ad ora ritenuto applicabile alle ipotesi in esame, si ricordi che la genericità e la vaghezza della fattispecie di "disastro innominato", definita quale «reliitto del diritto comune», hanno suggerito, perfino, l'accostamento a istituti del passato come i *crimina extraordinaria* e lo *stellionato*, ovverosia figure, poste «agli antipodi della tipicità», emblematiche per la loro assoluta polivalenza incriminatrice⁴⁴.

La sussunzione di eventi distruttivi nella nozione di disastro "innominato" – vale a dire: "atipico" – implica il potere del giudice di "nominare" le ipotesi di "altro" disastro che, *in via performativa*, diventano "tipiche"⁴⁵. Un *potere* che, per non diventare *arbitrio*, deve osservare limiti interpretativi il più possibile stringenti, valorizzando le pur esigue indicazioni disponibili: come vedremo, la clausola di sussidiarietà con cui si apre la formulazione dell'art. 434 c.p. («fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti»); la collocazione sistematica della fattispecie incriminatrice tra i «delitti di comune pericolo mediante violenza»; le modalità e finalità di tutela delle fattispecie di disastro (naturale e tecnologico) previste dalle disposizioni che precedono quella di disastro innominato.

La formulazione "sincopata" dell'incriminazione (che, nell'ipotesi più grave, formulata al comma 2, punisce *chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, cagiona un altro disastro*) affida la sua possibile selezione tipizzante al concetto di "altro disastro". Ci troviamo in presenza di un sintagma riconducibile – o, comunque, varie volte ricondotto – a una "clausola generale"⁴⁶:

comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli 2010, 403 ss.; F. Giunta, *I contorni del «disastro innominato» e l'ombra del «disastro ambientale» alla luce del principio di determinatezza*, in *GCost.* 2008, 3539; R. Martini, *Il disastro ambientale tra diritto giurisprudenziale e principi di garanzia*, *LP* 2008, 339 ss.; G. De Santis, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Milano 2012, 166 ss.; A.L. Vergine, *Il c.d. disastro ambientale: l'involuzione interpretativa dell'art. 434 cod. pen.*, parte prima, in *Ambiente & Sviluppo* 2013, 534 ss.; e parte seconda, *ibidem*, 644 ss.; F. Forzati, *Irrilevanza penale del disastro ambientale*, loc. cit. In senso favorevole, da ultimo: L. Ramacci, *Il "disastro ambientale" nella giurisprudenza di legittimità*, in *Lexambiente.it* 2012; C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'ambiente*², Torino 2013, 199; E. Rosi, *Brevi note in tema di "dis-astro" ambientale. Per una effettiva tutela dell'ambiente è necessaria la sincronia degli strumenti giuridici vigenti*, in www.penalecontemporaneo.it, 16.4.2015. L'opportunità dell'introduzione nell'ordinamento di una fattispecie di disastro ambientale, da collocare in un apposito titolo del codice penale dedicato ai delitti contro l'ambiente, è discussa da tempo. Sulle tappe più recenti di tale progettualità normativa, cfr. C. Ruga Riva, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera*, in www.penalecontemporaneo.it, 22.1.2014; M. Montanari, *Il Senato approva il ddl in materia di delitti contro l'ambiente*, *ibidem*, 8.3.2015. Con riferimento al disastro ambientale, quale «reato che non c'è» (o meglio, alla luce del nuovo art. 452-*quater*, che non c'era), v., da ultimo, con condivisibile efficacia espressiva, F. Forzati *Irrilevanza penale del disastro ambientale*, cit., 1 ss., 8 ss. e *passim*.

⁴⁴ A. Gargani, *Reati contro l'incolumità pubblica*, tomo I, cit., 450 s., 460.

⁴⁵ Può, infatti, riconoscersi effetto performativo, secondo la teoria degli atti linguistici (J.L. Austin, *How to Do Things with Words*, Oxford 1962), anche ai divieti (o ai comandi), per lo meno nel senso che gli stessi non si limitano a descrivere un fatto, ma lo producono: producono il divieto. Lo fa, in seconda battuta, anche il giudice, in sede di interpretazione della disposizione del legislatore. In questo senso, la tipizzazione è (performativamente) avvenuta. Resta di volta in volta da verificare, ovviamente, la validità (legittimità) dell'operazione.

⁴⁶ Ad es., dalla stessa sentenza della Corte cost., n. 327 del 2008, cit., che, nel dichiarare infondata la questione di indeterminatezza dell'art. 434 c.p., richiamando la propria giurisprudenza precedente, ha inquadrato il dubbio di costituzionalità sollevato sulla fattispecie di "altro disastro" mediante riconduzione della stessa alle «clausole generali» (o a «espressioni sommarie», «vocaboli polisensivi», «concetti elastici»). In dottrina, con riferimento all'*altro disastro*, scrive espressamente di «clausola generale a valenza analogica», L.D. Vergine, *Il c.d. disastro ambientale: l'involuzione interpretativa dell'art. 434 cod. pen.*, parte seconda, cit., 647.

quindi, grosso modo, un rinvio all'interprete, al quale è "delegato" dal legislatore il compito di procedere alla *disambiguazione* della formula vaga in funzione di parametri variabili⁴⁷.

Sembra opportuno, allora, esaminare la giurisprudenza della Corte costituzionale sulla questione della determinatezza delle fattispecie che presentino "clausole generali" o "formule elastiche". In particolare, sull'art. 434 e sulla fattispecie di "altro disastro", deve necessariamente farsi riferimento privilegiato alla già menzionata pronuncia n. 327/2008⁴⁸.

Ebbene, proprio i criteri interpretativi elaborati dalla Consulta, con la finalità di consentire il recupero di tassatività/determinatezza/precisione per le fattispecie contenenti clausole generali o concetti elastici, sembrano di ostacolo all'individuazione, a partire dalla "disposizione" dell'art. 434 c.p., di una "norma" che incrimini il disastro ambientale o il disastro sanitario⁴⁹.

Ciò, lo si ribadisce, al di là della convinzione, condivisa non solo da chi scrive, circa la necessità politico-criminale di introdurre nell'ordinamento innovativi delitti di disastro ambientale e di disastro sanitario, funzionali al tentativo di predisporre di più adeguati strumenti normativi di tutela contro fenomenologie di danni o pericoli su vasta scala – specialmente a dinamica seriale e diluita nel tempo – innescati dalle attività industriali o tecnologiche. Una necessità alla quale, solo da ultimo, come si è detto, il legislatore – anche raccogliendo l'auspicio formulato dalla Corte costituzionale proprio con la sentenza n. 327 del 2008⁵⁰ – ha tentato di fornire una risposta,

⁴⁷ Sia permesso rinviare a D. Castronuovo, *Clausole generali e diritto penale*, in *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, Napoli 2013, 477 ss.

⁴⁸ Sulla quale cfr. F. Giunta, *I contorni del «disastro innominato»*, cit., 3539 ss.; e, da ultimo, G.M. Flick, *Parere pro-veritate*, cit., 12 ss. La sentenza della Corte cost., n. 327 del 2008, cit., è così massimata in *GCost* 2008, 3529: «Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 434 c.p., censurato, in riferimento agli artt. 24, 25, comma 2, e 27 Cost., in quanto punisce il delitto di c.d. disastro innominato, adottando una formulazione che non sarebbe idonea ad assicurare il rispetto del principio di tassatività della fattispecie penale. Premesso che la verifica del rispetto del principio di determinatezza della norma penale va condotta non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce, e che l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensibili, ovvero di clausole generali o concetti "elastici", non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato, la disposizione censurata non viola l'indicato principio, in quanto la nozione di "altro disastro", su cui gravita la descrizione del fatto illecito, si connette all'impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a mettere in pericolo la pubblica incolumità, soprattutto in correlazione all'incessante progresso tecnologico che fa continuamente affiorare nuovi fonti di rischio, e la circostanza che il legislatore abbia anteposto, nella descrizione della fattispecie criminosa, al termine "disastro", l'aggettivo "altro", fa sì che il senso di detto concetto riceva "luce" dalle species dei disastri preliminarmente enumerati e contemplati negli articoli compresi nel capo relativo ai "delitti di comune pericolo mediante violenza" (c.d. disastri tipici) che richiamano una nozione unitaria di disastro, inteso come evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi, gravi, complessi ed estesi, ed idoneo a determinare un pericolo per la vita e l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone (senza che sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o della lesione di uno o più soggetti); ne consegue l'insussistenza di un vulnus al principio di determinatezza, e con essa delle denunciate violazioni del diritto di difesa, del principio di colpevolezza e della finalità di prevenzione speciale della pena, pur se, in relazione ai problemi interpretativi che possono porsi nel ricondurre alcune ipotesi al paradigma del c.d. disastro innominato, è auspicabile un intervento del legislatore penale che disciplini in modo autonomo tali fattispecie criminose (sentt. n. 120 del 1963, 364 del 1988, 247 del 1989, 185 del 1992, 122 del 1993, 34 del 1995, 5 del 2004; ordd. nn. 80 e 302 del 2004, 395 del 2005)».

⁴⁹ Per una argomentata riproposizione in "ambiente penalistico" della distinzione disposizione/norma, M. Donini, *Disposizione e norma nell'ermeneutica penale contemporanea*, in Id., *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte*, Milano 2011, 63 ss.

⁵⁰ La Corte, dichiarando infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 434 c.p. per violazione del principio di determinatezza, così concludeva la motivazione: «Ferma restando la conclusione raggiunta, è tuttavia

peraltro tutta da verificare in sede applicativa. In particolare, densa di problemi interpretativi pare specialmente la definizione della *terza sottospecie di disastro ambientale* contenuta al n. 3 dell'art. 452-*quater*, dopo quelle di alterazione irreversibile (n. 1) e “quasi” irreversibile (n. 2) di un ecosistema: il riferimento alla «offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo» sembra positivizzare una figura di disastro sanitario, ma con una formulazione poco chiara⁵¹. Difficoltà interpretative non trascurabili riguarderanno, poi, la “anomala” clausola di riserva con cui comincia la nuova fattispecie: «Fuori dai casi previsti dall'art. 434»⁵².

Fatte queste poche considerazioni in via incidentale sulla nuova fattispecie, ricordiamo quali siano i criteri interpretativi ai quali è affidato, per via ermeneutica, il recupero di determinatezza di fattispecie fondate su *clausole generali*, così come messi a punto dalla giurisprudenza costituzionale⁵³. Si tratta di criteri che, a mo' di compendio di tale elaborazione giurisprudenziale, chiameremo: argomento sistematico; argomento finalistico o della *ratio legis*; argomento del diritto vivente.

auspicabile che talune delle fattispecie attualmente ricondotte, con soluzioni interpretative non sempre scevre da profili problematici, al paradigma punitivo del disastro innominato – e, tra esse, segnatamente, l'ipotesi del disastro ambientale, che viene in discussione nei giudizi *de quibus* – formino oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale, anche nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella dell'integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifiche figure criminose.

⁵¹ In precedenza, sulla nozione di disastro sanitario, in generale, A. Gargani, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., 428 ss.; Id., *Reati contro l'incolumità pubblica*, tomo II, *Reati di comune pericolo mediante frode*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, dir. da C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, vol. IX, Milano 2013, 170 ss.; M. Donini, *Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica*, in *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, a cura di M. Donini, D. Castronuovo, Padova 2007, 324 ss. Sulla possibilità, già *de lege lata*, di individuare, oltre al “disastro comune” previsto dal capo I, anche nel capo II del titolo VI del codice – quindi tra i delitti di comune pericolo mediante frode – una costante strutturale denominabile come “disastro sanitario” (benché, sia chiaro, nessuna delle fattispecie previste dagli artt. 438 ss. c.p. si presti legittimamente a fornire copertura repressiva a fenomeni “epidemici” come quello compreso nel capo di imputazione del caso Eternit), A. Gargani, *Reati contro l'incolumità pubblica*, tomo I, cit., 170, nt. 22; Id., *Il pericolo comune e la nozione di disastro sanitario nel settore alimentare: profili de lege ferenda*, in *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Prevenzione, prevenzione, repressione*, a cura di L. Foffani, A. Doval Pais, D. Castronuovo, Milano 2014, 602 s. Per la limitazione ai soli delitti di epidemia (art. 438) e avvelenamento (art. 439) della classificazione di disastro (sanitario), M. Donini, *Modelli di illecito penale minore*, 215 ss.; in prospettiva di riforma, per l'ipotesi di far assumere al disastro sanitario il ruolo di «evento aggravatore unitario» degli altri delitti contro la salute pubblica (così come ridisegnati da un progetto del 2010 ivi illustrato), Id., *Il progetto di riforma dei reati in materia di sicurezza alimentare*, in *CP 2010*, 4475 ss.; Id., *Reati di pericolo e salute pubblica. Gli illeciti di prevenzione alimentare al crocevia della riforma penale*, in *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea*, cit., 646 ss.

⁵² Cfr. tra i primi commenti sulla riforma, P. Molino, *Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*, Corte di cassazione. Ufficio del Massimario. Settore penale, Rel. N. III/04/2015, Roma, 29 maggio 2015, 18 s.: premesso che è stata avanzata l'ipotesi «che l'inciso derivi semplicemente dalla volontà legislativa di ribadire l'intangibilità dei processi di disastro ambientale già rubricati sotto l'art. 434 cod. pen., sottolineandone in qualche modo l'impermeabilità alla nuova disciplina», l'A. dubita della fondatezza di tale conclusione, ritenendo difficile escludere scenari di possibile interferenza e l'applicazione dei criteri prescritti dall'art. 2 c.p. per le ipotesi di successione di leggi nel tempo. Insomma, la preoccupazione di salvare i processi per disastro ambientale fondati sul disastro innominato sarebbe malamente fronteggiata con questa “anomala” clausola di riserva, che per definizione non può certo limitare alle sole condotte già perfezionate la sua funzione di stabilire la priorità dell'applicazione di una norma rispetto ad un'altra» (*ibidem*, 19).

⁵³ Ad es., oltre alla più volte menzionata sent. n. 327/2008, cfr. anche Corte cost. nn. 247/1989; 31/1995; 519/2000; 5/2004; 21/2009. Peraltro, problemi di determinatezza riguarderanno anche la nuova fattispecie di “disastro ambientale” ora prevista dall'art. 452-*quater* c.p., se non altro con riferimento alla formula elastica (o clausola generale) della natura “abusiva” della condotta: «chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale [...]». Cfr., su tali problemi di determinatezza, P. Molino, *Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*, cit., 9 s.

Il primo criterio afferma la necessità di una ricostruzione interpretativa per l'appunto sistematica: nessun elemento di una disposizione – questo, pressappoco, il ragionamento – è una monade, da considerare come isolata dal contesto normativo nel quale la stessa si inserisce: ne deriva la necessità di un raccordo dell'elemento vago o elastico con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e, più in generale, con la disciplina di riferimento. Il secondo criterio interpretativo si muove su un piano teleologico e impone di tener conto delle finalità perseguite dall'incriminazione (ancora una volta, alla luce del contesto normativo in cui si inserisce). Il terzo criterio, infine, vuole “storicizzare” l'esegesi della disposizione, mediante una verifica sincronica dei significati attribuiti alla stessa nella giurisprudenza consolidata, alla luce dei casi in essa sussunti.

Ebbene, né l'argomento sistematico né quello finalistico consentono, a nostro avviso, di desumere dalla disposizione che punisce il “disastro senza nome” una norma che renda tipica (anche) la causazione di un (pericolo di disastro o di un evento di) *disastro ambientale sotto forma di contaminazione o inquinamento seriale delle matrici ecologiche* o di *disastro sanitario sotto forma di eccesso di casi patologici rispetto a quelli attesi* (fenomeno epidemico).

Tanto per cominciare, la necessità di una lettura sistematica dell'incriminazione contenuta all'art. 434 c.p. è segnalata – *rectius*: imposta – da dati testuali contenuti nella stessa formulazione della disposizione, che cristallizza una fattispecie “generica”, “residuale”, “di chiusura”, “sussidiaria”, “complementare” sin dalla rubrica: *altri disastri*; oltre che nel testo: ove i fatti sono incriminati, *fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti*, in quanto diretti a commettere *un altro disastro*, se ne deriva *pericolo per la pubblica incolumità*. Del resto, la stessa previsione di un disastro innominato o atipico, senza specificazione di un oggetto materiale, quindi privo di note qualificanti (come la fonte o il mezzo⁵⁴, ovvero il contesto fenomenico del pericolo⁵⁵), richiama l'interprete a un compito delicato: il recupero di determinatezza è possibile soltanto mediante una ricostruzione del «disastro “senza nome” *per relationem* rispetto a quelli tipizzati»⁵⁶. La fattispecie sembrerebbe riconducibile a una forma di analogia esplicita ed “anticipata” (dal legislatore)⁵⁷, riferibile ad ogni “altro e analogo disastro”, quale accadimento non sussumibile nelle disposizioni precedenti, ma che, tuttavia, presenti «identità morfologica e contenutistica (*eadem ratio*) rispetto agli eventi in esse tipizzati»⁵⁸.

I requisiti strutturali comuni ai disastri tipizzati, dai quali dipende la diffusività del pericolo mediante violenza, sembrano rinvenibili, a dar credito alle indagini teoriche più raffinate, nella necessaria presenza di un macro-evento di danno materiale, a sua volta qualificato dal pericolo per la collettività⁵⁹. Contrariamente a quanto avviene nel capo II per i delitti contro la salute pubblica (in senso stretto), dove la diffusibilità del danno o del pericolo avviene “per propagazione” (come nel caso dell'epidemia, dell'avvelenamento di acque o sostanze alimentari, dell'adulterazione o contraffazione di alimenti o del loro commercio, etc.), nelle fattispecie del capo I la capacità espansiva del danno o del pericolo avviene “per contestualità”⁶⁰. La nozione tipica di disastro (quella del capo I) ha quale referente materiale «un macro-evento di danno, una sorta di iper-danneggiamento» che si qualifica per la sua capacità esponenziale di rappresentare,

⁵⁴ Il fuoco nell'incendio; l'acqua o la neve, rispettivamente, nell'inondazione o nella valanga, etc.

⁵⁵ Le attività di trasporto aereo, ferroviario, navale, etc. nei rispettivi disastri tecnologici.

⁵⁶ A. Gargani, *Reati contro l'incolumità pubblica*, tomo I, cit., 168 s.

⁵⁷ Lo ricorda la stessa sentenza della Corte cost. n. 327/2008, cit.

⁵⁸ A. Gargani, *Reati contro l'incolumità pubblica*, tomo I, cit., 169.

⁵⁹ A. Gargani, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., *passim*; A. Gargani, *Reati contro l'incolumità pubblica*, tomo I, cit., 170-172.

⁶⁰ In questi termini, con la solita efficacia, ancora A. Gargani, *Reati contro l'incolumità pubblica*, tomo I, cit., 170.

in maniera diffusiva e sul piano superindividuale, un pericolo per la vita o l'integrità fisica di una pluralità indeterminata di persone:

«La contestazione di una fattispecie di disastro presuppone logicamente la possibilità di identificare gli estremi spaziali e temporali del fatto, ai fini della relativa sussunzione. [...] [I] peculiari eventi selezionati dal legislatore nel Capo I, identificano accadimenti gravi e straordinari, macroscopici (talora addirittura catastrofici), di durata tendenzialmente circoscritta. Essi si debbono materializzare in un *'epifenomeno'*, ovvero in una rapida modificazione di un contesto: la determinabilità delle coordinate spaziali e temporali (pur sempre iscrivibili all'interno di un arco di tempo ragionevolmente concluso) risulta, in effetti, indispensabile ai fini della prova, consentendo l'individuazione delle cause, la commisurazione degli apporti, nonché la valutazione della dimensione effettuale del disastro. Strutturalmente, la nozione di disastro presuppone, infatti, la "concentrazione" spaziotemporale, con caratteristiche di immediatezza incompatibili con la permanenza del reato. Se si vuole che il disastro sia individuabile e storicamente dimostrabile e determinabile, esso non può non concretizzarsi in un evento che si materializzi in modo tendenzialmente circoscritto nel tempo e nello spazio, ossia in un fenomeno tipico, da valutarsi *hic et nunc*»⁶¹.

Identificati i requisiti essenziali della nozione nella *relativa contestualità* e nella *durata tendenzialmente limitata* degli eventi di danneggiamento, ne deriva, secondo questa condivisibile ricostruzione, che una pluralità di micro-eventi (ad es., di immissione di sostanze tossiche nell'ambiente) non sarà mai sussumibile, in maniera cumulativa e unificata, nella categoria del disastro. Con l'ulteriore conseguenza di rendere intellegibile la distanza concettuale tra il *disastro*, da un lato, e il grave *inquinamento* di un sito o la *contaminazione* delle matrici ecologiche, dall'altro, quale pluralità di micro-eventi a dinamica seriale e progressiva sviluppatasi in un lungo arco di tempo.

D'altronde, come già osservato⁶², la "contestualità" di un unitario macro-evento di portata distruttiva rende risolvibili i formidabili problemi, altrimenti insuperabili, di identificazione del momento consumativo del reato posti dalla ricostruzione "dilatata" o "permanente" del disastro, nei quali si sono avvitate, con esiti diversissimi, le motivazioni delle sentenze di merito e legittimità sul caso *Eternit*.

3.2. Tutti i disastri naturali o tecnologici degli articoli precedenti, ma, in realtà, estendendo l'area della lettura integrata e sistematica, tutti i disastri del capo I («*Dei delitti di comune pericolo mediante violenza*»), riguardano la tutela dell'incolumità pubblica in senso stretto, con esclusione della salute collettiva e dell'ambiente in quanto tali. Le condotte sono tipicizzate mediante relazione causale con eventi (di pericolo di disastro o di disastro "conclamato") a etiologia "violenta" e "immediata", dove il pericolo è invece "mediato", sul piano materiale, dalla modificazione delle cose o dei luoghi: incendio (art. 423), danneggiamento seguito da incendio (art. 424), inondazione, frana o valanga (art. 426)⁶³, danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga (art. 427), naufragio, sommersione o disastro aviatorio (art. 428), danneggiamento seguito da naufragio, sommersione o disastro aviatorio (art. 429), disastro ferroviario (art. 430), (pericolo di) disastro ferroviario causato da danneggiamento (art. 431), attentati alla sicurezza dei trasporti (art. 432), attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle

⁶¹ A. Gargani, *Reati contro l'incolumità pubblica*, tomo I, cit., 179 ss.

⁶² *Supra*, § 2.4.

⁶³ Come si ricorderà (*supra*, § 2.4), la sentenza della Cassazione in *Eternit*, sulla scorta di *Petrochimico di Porto Marghera* (Cass. 17.5.2006, n. 4675, cit.), utilizza gli esempi della "impercettibile frana" e della "lentissima inondazione" per tentare di dimostrare che i disastri degli articoli precedenti all'art. 434 non sarebbero tutti caratterizzati dall'immediatezza dell'evento. Ma, come detto, si tratta di esempi del tutto privi di forza dimostrativa, non foss'altro perché in tali "impercettibili" o "lentissimi" fenomeni si stenta a riconoscere (ancora) il requisito di (attuale) dannosità materiale qualificata dal pericolo per il bene tutelato.

pubbliche comunicazioni. Come si diceva, la stessa dinamica causale “violenta” e “immediata” è rinvenibile anche nelle fattispecie successive all’art. 434: fabbricazione o detenzione di materiali esplosivi (art. 435), sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni (art. 436), nonché, infine, rimozione od omissione di cautele contro infortuni o disastri sul lavoro (art. 437)⁶⁴.

Per la verità, con riferimento a quest’ultima fattispecie, l’elaborazione giurisprudenziale (il diritto vivente) ha “creato” la figura ibrida della *malattia-infortunio* per estendere l’ambito di applicazione del delitto di cui all’art. 437 anche alla prevenzione di talune malattie professionali⁶⁵: ma come già argomentato altrove⁶⁶, si tratta di una soluzione ottenuta per via analogica, in contrasto con il principio costituzionale di tassatività.

Una dinamica causale differenziata, non violenta ed “immediata”, ma connessa all’esposizione a fattori di rischio più “subdoli”, riguarda le fattispecie del capo II: il riferimento testuale, oramai da più parti giudicato impreciso o quantomeno obsoleto, è al pericolo comune mediante *frode*⁶⁷.

Queste conclusioni circa la differenziazione dei moduli etiologici sono riproducibili anche a proposito delle fattispecie colpose corrispondenti: il capo III, intitolato ai « delitti colposi di comune pericolo », distingue i *delitti colposi contro la salute pubblica*, in relazione ai fatti preveduti dagli artt. 438-445 (art. 452), dai *delitti colposi di danno, reclusus*: delitti di colposa causazione di un incendio o di un altro disastro preveduto dal capo I (art. 449); nonché dai *delitti colposi di pericolo, reclusus*: delitti colposi di causazione (od omesso impedimento) del pericolo di un disastro ferroviario, di un’inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave (art. 450); e, infine, dal *delitto di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro* (art. 451)⁶⁸.

Esclusa, quindi, la possibilità di ricondurre (ora come allora)⁶⁹ all’art. 434 ipotesi di “disastro sanitario”, può precisarsi che, forse, in maniera problematica, l’unica tipologia di disastro ambientale che si sarebbe potuto ricondurre a tale fattispecie incriminatrice riguarda in

⁶⁴ La portata intra-sistemica della nozione di disastro nel contesto della tutela dell’incolumità pubblica è spesso trascurata nella prassi applicativa, con esiti deformanti – prodotti mediante forzature interpretative e ricostruzioni analogiche – indotti dal tentativo di allargare lo spettro di tutela delle fattispecie di comune pericolo, allo scopo (tanto importante quanto irraggiungibile mediante estensioni illegittime delle norme incriminatrici) di offrire copertura a fenomenologie dannose emergenti: lo mette assai bene in luce, ancora una volta, A. Gargani, *Reati contro l’incolumità pubblica*, tomo I, cit., 161 ss.

⁶⁵ La stessa prospettiva, come si ricorderà, è stata seguita in pieno anche nella vicenda processuale in esame, dove la contestazione del capo A) riguardava l’art. 437 in relazione ai numerosi eventi di “malattia-infortunio” (a carico di lavoratori esposti), eventi collegati, mediante indagini epidemiologiche, alle attività produttive svolte all’interno dei quattro stabilimenti Eternit.

⁶⁶ D. Castronuovo, *Dispositivi di prevenzione contro disastri o infortuni sul lavoro*, cit., 304; Id., *Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro*, cit., § 2.

⁶⁷ Sulle aporie classificatorie della partizione codicistica, fondata sui profili modali del pericolo comune (violenza e frode), cfr. S. Corbetta, *Delitti contro l’incolumità pubblica*, tomo I, cit., 10 ss.; M. Donini, *Modelli di illecito penale minore*, cit., 210 ss.; A. Gargani, *Reati contro l’incolumità pubblica*, tomo I, cit., 48 ss.

⁶⁸ Anche in riferimento a quest’ultima fattispecie colposa, vale quanto detto a proposito dell’art. 437 e della (tanto oramai consolidata quanto tutt’ora illegittima) lettura analogica secondo la quale la nozione di disastro o infortunio sul lavoro si configurerebbe anche in presenza di una malattia-infortunio.

⁶⁹ Ossia, prima e dopo la recentissima introduzione dell’art. 452-*quater* c.p. Come accennato più sopra, la nuova fattispecie di disastro ambientale è definita secondo tre tipologie alternative, quella della *alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema*, quella della *alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali* e, infine, quella consistente nell’*offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto* (per l’estensione della compromissione e dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo). La terza ed ultima ipotesi, che si caratterizza per la sua plurioffensività sul piano dei beni giuridici, sembra fare riferimento a una figura di “disastro sanitario”, sebbene, come già detto, mediante una formulazione di non facile lettura.

via residuale – quindi *al di fuori* di ipotesi di inondazione, frana o valanga (art. 426) o di ipotesi di danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga – casi di ulteriore (altra) violenta causazione di “danni” ambientali: come lo sventramento di parte di una montagna, lo sbancamento di rocce, la deviazione o lo sbarramento del corso di un torrente, con conseguente pericolo per l’incolumità pubblica (*implicito*, ai sensi del comma 2, in caso di effettiva causazione di tale altro disastro violento; *espreso*, ai sensi del comma 1, in caso di realizzazione di fatti diretti a cagionare il medesimo tipo di altro disastro).

Insomma, l’analisi condotta alla luce delle finalità di tutela e della *ratio legis* e con l’ausilio di una sorvegliata lettura sistematica della fattispecie del disastro innominato porta alla conclusione della estraneità – quindi, della atipicità – rispetto all’art. 434 di ipotesi di *disastro sanitario* (inteso alla stregua di fenomeno epidemico “perdurante” e a lunga latenza, identificabile certamente quale effetto “ulteriore” del danno qualificato dal pericolo, come tale estraneo al novero degli elementi costitutivi) e di *disastro ambientale* (per lo meno, in quest’ultimo caso, delle ipotesi a dinamica seriale e di lunga durata).

3.3. Residuerebbe il terzo ed ultimo criterio, enucleato dalla giurisprudenza costituzionale con la finalità di conferire determinatezza e tassatività agli elementi vaghi o elastici (siano essi elementi costitutivi del tipo penale ovvero elementi circostanziali): il già menzionato argomento del “diritto vivente”.

Il diritto vivente, per come consolidatosi, consente la “chiusura” della fattispecie “aperta” del delitto di disastro innominato o altro disastro?

La risposta è positiva: assieme ad ipotesi già in precedenza ritenute sussumibili e per lo più contestate nella forma colposa prevista dal combinato disposto degli artt. 434 e 449 c.p. (es.: incidenti stradali di rilevante gravità, come il rovesciamento di un’autocorriera⁷⁰; caduta di ascensori; incaglio di una nave; scoppio di ordigni bellici; esplosioni di impianti, come caldaie; fughe di gas o di nubi tossiche)⁷¹, la giurisprudenza degli ultimi anni riconduce pacificamente all’art. 434 o all’art. 449 altresì le ipotesi di *disastro ambientale* (es.: sventramento di intere montagne, con irreversibile alterazione geomorfologica)⁷². Tra queste ultime, figurano anche disastri ambientali dovuti a immissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, nel suolo o sottosuolo ovvero nelle acque, sia che tali immissioni siano frutto di una dinamica tendenzialmente “immediata” (e spesso “violenta”: es. esplosione di un impianto industriale con diffusione di fumi contenenti sostanze tossiche⁷³; guasto di un depuratore con conseguente grave e rapido sversamento di sostanze tossiche in un corso d’acqua, con conseguente pericolo per l’incolumità pubblica; interrimento o deposito su fondali marini di tonnellate di rifiuti pericolosi, e il triste elenco potrebbe continuare...), sia che, invece, tali immissioni siano frutto di un’attività (per lo più industriale) a carattere cumulativo, duraturo, continuativo e seriale⁷⁴.

Ma il vero quesito suona diversamente: basta che le immissioni nelle matrici ecologiche, anche a carattere cumulativo, duraturo, continuativo e seriale, siano oramai ricondotte, nel diritto vivente, al disastro innominato, per ritenere tale esito interpretativo legittimo?

⁷⁰ Cass. 8.6.1954, in *GP* 1954, II, 997.

⁷¹ S. Corbetta, *Delitti contro l’incolumità pubblica*, tomo I, cit., 628-635; L. Gizzi, *Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, dir. da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, vol. IV, *I delitti contro l’incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, Torino 2010, 239 s.

⁷² G.i.p. T. S. Maria Capua Vetere, ord. 8.11.2004, in *DPP* 2005, 560.

⁷³ Cass. 23.5.1986, von Zwehl (caso dell’incidente all’Icmesa di Seveso).

⁷⁴ Come già ricordato, secondo autorevole dottrina (G.M. Flick, *Parere pro-veritate*, cit., 12 ss.), il primo precedente in tal senso nella giurisprudenza di legittimità sarebbe identificabile nella pronuncia sul caso del Petrolchimico di Porto Marghera: Cass. 17.5.2006, n. 4675, cit.

Anche in questo caso la risposta è sicura, ma è negativa.

Nemmeno l'argomento "storicistico" della necessaria osservazione del diritto vivente consentiva di configurare, in termini di corretta applicazione dei canoni ermeneutici e quindi di legittimità costituzionale, come penalmente tipico ai sensi dell'art. 434 il c.d. disastro ambientale sotto forma di contaminazione progressiva delle matrici ambientali, quale conseguenza dell'esercizio duraturo di un'attività produttiva. Sono gli stessi criteri interpretativi necessari a conferire determinatezza (argomento sistematico e finalistico) alla fattispecie di disastro innominato (che, come detto, deve però essere morfologicamente "omogeneo" agli altri disastri del capo I del titolo VI del codice penale) a frapporre un ostacolo logico a quello che, altrimenti, sarebbe un uso distorto dell'argomento del diritto vivente. Il riconoscimento – consolidatosi nella prassi giurisprudenziale precedente al *novum* rappresentato dall'art. 452-*quater* – di una "norma" che permettesse di incriminare ai sensi della "disposizione" dell'art. 434 il disastro ambientale, anche sotto forma di contaminazione delle matrici dovuta a micro-immissioni durature, progressive e seriali⁷⁵, è l'esito di un'operazione applicativa a sua volta frutto di un'attività non meramente interpretativa (come visto, gli argomenti finalistico e sistematico consegnano una soluzione ermeneutica "ostativa"), bensì creativa da parte del giudice.

I rapporti reciproci tra tali criteri interpretativi di recupero di determinatezza erano, con riferimento all'art. 434, certamente d'ostacolo alla configurazione di un disastro ambientale o sanitario da immissione seriale di sostanze tossiche nell'ambiente (di lavoro e) circostante.

Se l'operazione di ricostruzione ermeneutica condotta mediante i criteri finalistico e sistematico impedisce di ricondurre alla fattispecie "vaga" una data costellazione di casi, in quanto non vi è identità di *ratio* alla luce della complessiva rilettura della fattispecie nel suo contesto, la lacuna non può essere colmata mediante il solo ricorso all'argomento del diritto vivente.

Ammettere una capacità "taumaturgica" del c.d. diritto vivente, capace di superare le conclusioni ricavabili mediante gli altri canoni interpretativi, equivarrebbe a una vanificazione del divieto di analogia e, quindi, del principio tassatività quale necessaria articolazione del principio di legalità: in particolare, di quel volto del principio di tassatività/determinatezza rivolto al giudice, al quale è (deve essere) interdetta la possibilità di creare (dare vita a) una nuova norma incriminatrice prima inesistente in quanto non prevista espressamente dal legislatore (almeno fino all'entrata in vigore dell'art. 452-*quater*); e, comunque, non ricavabile nemmeno alla luce di una attenta e faticosa interpretazione che tenga nel debito conto i criteri ermeneutici usuali, nonché quelli che secondo la giurisprudenza costituzionale valgono a "precisare" i contorni vaghi di elementi costituenti clausole generali, come quella di "altro disastro".

D'altronde, anche ove si giungesse a una conclusione diversa, privilegiando una concezione che valorizzi oltremodo la *norma come pratica*, quindi prendendo atto della riconosciuta punibilità *ex art. 434 c.p.* dei fatti di disastro ambientale mediante immissioni a dinamica progressiva e seriale, occorrerebbe stabilire il *dies a quo* in cui può ritenersi consolidata tale soluzione interpretativa. Con la conseguenza che, anche a voler ritenere "sterilizzati" i problemi di determinatezza della fattispecie, la stessa, alla luce della sua portata incriminatrice innovativa rispetto al passato (al diritto "non più vivente"), finirebbe per porre altre, non secondarie questioni.

⁷⁵ Il discorso potrebbe riguardare anche il disastro sanitario: per il momento, però, questa conclusione sarebbe assai più problematica, poiché, per quanto noto a chi scrive, sono ancora pochissime le pronunce, e solo di merito, che fanno riferimento a tale tipologia di disastro (ad es., in maniera esplicita, come visto, la sentenza d'appello nel caso in esame). D'altronde, la stessa nuova fattispecie incriminatrice del disastro ambientale (art. 452-*quater*) prevede una forma di disastro ambientale consistente nell'offesa alla pubblica incolumità la cui interpretazione sarà tutta da verificare.

In primo luogo, rispetto a fatti realizzati prima che la nuova interpretazione “inclusiva” di forme “diacroniche” di disastro ambientale si consolidasse, potrebbe affacciarsi il dubbio di un’applicazione *retroattiva* di una *norma* che, immutata sul piano legislativo la *disposizione* (art. 437), sarebbe frutto esclusivamente di un’evoluzione giurisprudenziale (creativa).

In secondo luogo, si potrebbe obiettare che la norma incriminatrice frutto dell’evoluzione giurisprudenziale in esame, almeno rispetto a fatti *precedenti* alla sua avvenuta consolidazione (e, ma solo di recente, alla previsione positiva nell’art. 452-*quater*), sarebbe difficilmente “conoscibile” da parte del cittadino-destinatario al momento di realizzazione della condotta, con conseguenti ricadute sul piano del principio di colpevolezza.

In questo senso, sembrano adattabili anche al caso del disastro innominato le recentissime statuizioni della Corte EDU nel caso *Contrada contro Italia*, con riferimento all’evoluzione giurisprudenziale della norma sul “concorso esterno in associazione mafiosa”. Come noto, la condanna dell’Italia è motivata sulla base della violazione dell’art. 7 CEDU, con riferimento ai principi di irretroattività e di necessaria conoscibilità della legge penale all’epoca di commissione dei fatti⁷⁶.

Gli “inconvenienti” dovuti a un’evoluzione creativa, con effetti di riformulazione tipizzante per aggiunta di “nuove norme”, sono, del resto, maggiori e connaturali nelle disposizioni incentrate su clausole generali o su concetti vaghi: è il caso della clausola di estensione della punibilità prevista dall’art. 110 c.p. (concorso di persone), che a sua volta, nella «infractio d’origine giurisprudenziale» in cui consiste il *concorso esterno in associazione mafiosa*⁷⁷, si combina con la disposizione che, con formula comunque vaga, punisce il reato associativo. Ma lo stesso può dirsi per la clausola (a valenza analogica) dell’*altro disastro*, con riferimento alla sua sotto-fattispecie, di origine giurisprudenziale, del *disastro ambientale* (a dinamica seriale). Le clausole generali, infatti, in quanto *Ventilbegriffe* e grazie alla loro programmatica vaghezza, sono fattori dinamici: catalizzatori di (futuro, ulteriore, nuovo) diritto penale vivente. Ne consegue che esse sono in grado di incidere in maniera significativa sui profili *comunicativi, cognitivi e relazionali* che fanno da presupposto implicito, nelle logiche preventive della pena, alla stessa possibilità di giustificazione del diritto penale⁷⁸.

In definitiva, ponendo mente al deludente epilogo della vicenda giudiziaria Eternit e alla radicalità della soluzione adottata dalla Cassazione in termini di prescrizione maturata già prima dell’inizio del procedimento, viene davvero da pensare che *non tutto può essere fatto, anche quando possa sembrare giusto farlo, con le regole disponibili*⁷⁹. Questa vicenda ci insegna, ancora una volta, che esistono limiti formali ed ermeneutici al *far cose con regole*⁸⁰. Come già si è avvertito, l’esito (la dichiarazione di estinzione del reato) non può far dimenticare l’avallo offerto da parte della Suprema Corte alla sussunzione nell’art. 434 del disastro ambientale (benché non di quello sanitario) prodotto con dinamiche etiologiche di lunga durata. Una “norma” che, per quanto

⁷⁶ Corte EDU, Quatrième Section, 14.4.2015, *Contrada c. Italie* (n° 3), in part. §§ 64-76.

⁷⁷ Così Corte EDU, Quatrième Section, 14.4.2015, cit., § 66.

⁷⁸ Per brevità di discorso, si rinvia a D. Castronuovo, *Clausole generali e diritto penale*, cit., 477 ss., in part. 479, 490-493.

⁷⁹ Sulla conclusione, in ordine alla dialettica tra diritto e giustizia, formulata dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione al termine della sua requisitoria, con conseguente richiesta di accoglimento del ricorso, si vedano: G.L. Gatta, *Il diritto e la giustizia davanti al dramma dell’amianto: riflettendo sull’epilogo del caso Eternit*, cit.; L. Santa Maria, *Il diritto non giusto non è diritto, ma il suo contrario*, cit.

⁸⁰ Il riferimento va a un noto testo del pensiero giuridico anglosassone: W. Twining, D. Miers, *How to Do Things with Rules. A Primer of Interpretation*, 5th Ed., Cambridge 2010; trad. it. (della 2ª ed., 1982) *Come far cose con regole. Interpretazione e applicazione del diritto*, Milano 1990.

risultasse attestata dalla giurisprudenza, non sembrava comunque estrapolabile dalla “disposizione” codicistica, alla luce di una corretta criteriologia ermeneutica⁸¹.

La “artificiosità” della soluzione adottata dalla Suprema Corte in *Eternit* – nel ricondurre la consumazione al momento in cui era cessata l’attività, così facendo coincidere la condotta (reiterata nel tempo) e il verificarsi dell’evento dannoso che veicola il pericolo per l’incolumità pubblica – è rivelatrice della necessità “ermeneutica” (sistematica, teleologica) di identificare il disastro in un macro-evento “sincronico”, a dinamica immediata e contestuale. Al contrario, la ricostruzione “diacronica” del disastro ne disperde il significato in una miriade di micro-eventi seriali *senza tempo*, in quanto privi di una collocazione cronologica che consenta una corretta imputazione del risultato di pericolo nel rispetto dei vincoli costituzionali di personalità della responsabilità penale. Una fattispecie di disastro a formazione progressiva, durante un lungo o lunghissimo arco temporale, rende quantomeno difficoltosa la selezione delle condotte e dei soggetti secondo modalità compatibili con gli *standard* garantistici.

I vincoli interpretativi debbono guidare sempre, senza eccezioni, la possibilità e la correttezza dell’applicazione, nel segno di un’ortodossia irrinunciabile, specialmente nel contesto della responsabilità penale. È questo, del resto, il fondamento più profondo di quella “tecnica” umana chiamata diritto, per quanto difficili da accettare possano poi rivelarsi, nella loro concretezza, le regole così ricavate.

⁸¹ Come accennato, la Corte costituzionale, nel ritenere infondata la censura di indeterminatezza della clausola generale del disastro innominato, aveva tuttavia formulato l’auspicio che le sotto-fattispecie più problematiche tra quelle ricondotte a tale paradigma punitivo, e in particolare il disastro ambientale, fossero oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore nella cornice di più specifiche incriminazioni (Corte cost. n. 327/2008, cit.). Anche se la questione è, almeno in parte superata dopo la riforma dei c.d. ecodeletti, si potrebbe fare, sul punto, qualche altra considerazione. Alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale successiva, che sembra aver “integrato” nella generica fattispecie del disastro innominato anche fenomeni di inquinamento a formazione progressiva di lungo termine, sarebbe sembrato auspicabile una ulteriore verifica di costituzionalità sotto i profili – come visto – strettamente interconnessi della legalità e della colpevolezza, quantomeno nelle ipotesi di condotte realizzate in epoca precedente all’affermarsi di tali esiti interpretativi. Forse, anche una pronuncia di inammissibilità da parte della Consulta, come già accaduto in passato (ad es., Corte cost. n. 322 del 2007, in tema di *error aetatis*), avrebbe potuto fornire direttamente ai giudici, in motivazione, la chiave per risolvere il dubbio interpretativo nel segno di un recupero di maggiore selettività alla fattispecie di disastro innominato. Come noto, invece, il legislatore è poi intervenuto mediante introduzione nell’ordinamento della fattispecie (che, come visto, prima *non c’era*) di disastro ambientale (art. 452-*quater*).